

# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE

RIFACIMENTO INVASO SUL TORRENTE SESSERA IN SOSTITUZIONE  
DELL'ESISTENTE PER IL SUPERAMENTO DELLE CRISI  
IDRICHE RICORRENTI, IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA IDRICA  
DEGLI INVASI ESISTENTI SUI TORRENTI RAVASANELLA ED OSTOLA,  
LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL COMPRESORIO

DATA PROGETTO

OTTOBRE 2010

AGGIORNAMENTO  
PROGETTO

**ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE GENERALE**

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA  
BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE  
**STECI** s.r.l.  
SOCIETA' DI INGEGNERIA  
13100 VERCELLI - C.so Libertà, 162  
Tel.(0161)215335-Fax(0161)259070-email steci@stecisrl.191.it

(dott. ing. Domenico Castelli)

*OPERE DI RITENUTA E DI DISTRIBUZIONE*

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

**QUADRO DI RIFERIMENTO  
PROGRAMMATICO**

ELABORATO N.

**2**

**ATTIVITA' SPECIALISTICHE**

**CONSULENZA GENERALE**  
(dott. ing. Gianfranco Saraca)

**CONSULENZA STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

**VAMS** Ingegneria

(dott. agr. Guido Politi)

**PROGETTO DEFINITIVO**

PRATICA N 10131D

ARCH. N IB 80

MODIFICHE AGGIORNAMENTI	Aggiornamento Data			
CONTROLLO	FIRMA	DISEGNATORE	CONTROLLO	APPROVAZIONE D.C.

## SOMMARIO

2	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO.....	2
2.1	Inquadramento Normativo .....	2
2.1.1	La direttiva della Comunità Europea.....	2
2.1.2	Quadro Normativo Nazionale.....	3
2.2	RIFERIMENTI ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA PROGRAMMAZIONE.....	4
2.2.1	Piano territoriale Regionale .....	4
2.2.2	Piano Paesistico Regionale (PPR) .....	6
2.2.3	Piano di Tutela delle Acque.....	12
2.2.4	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Biella (PTCP BL).....	22
2.2.5	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli (PTCP VC) .....	23
2.2.6	Siti d'Importanza Comunitaria (PSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) .....	25
2.2.7	PAI - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del fiume Po .....	31
2.2.8	Quadro dei vincoli:.....	33
2.2.9	Interrelazione progetto – vincoli .....	36
2.2.10	Piano Energetico Regionale.....	38
2.2.11	Piani Ittici .....	39
2.2.12	Piani Forestali .....	42
2.3	DESCRIZIONE DEI RAPPORTI DI COERENZA DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI PIANIFICATORI.....	52
2.3.1	La pianificazione dei Comuni interessati .....	52
2.3.2	Coerenza con gli strumenti di pianificazione.....	54
2.4	CONCESSIONE DELLE ACQUE .....	56

## 2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

### 2.1 Inquadramento Normativo

#### 2.1.1 La direttiva della Comunità Europea

La Comunità Europea, con la Direttiva del 27 Luglio 1985 n°337, ha introdotto la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

La *Direttiva* impone agli Stati aderenti di adottare per quelle opere che, per dimensioni e caratteristiche, sono in grado di interagire pesantemente sul sistema ecologico – ambientale una specifica procedura per il rilascio delle autorizzazioni a costruire. Si tratta, quindi, di un complesso che richiede un'ampia valutazione di aspetti quali la descrizione del progetto (ubicazione, caratteristiche della progettazione etc.) e quindi dei dati necessari ad individuare e valutare gli effetti indotti sull'ambiente, le misure di riduzione degli effetti negativi.

La VIA così configurata richiede l'individuazione dei fattori perturbanti: uomo, flora, fauna, acqua, aria, sottosuolo, paesaggio etc., ma soprattutto introduce la necessità di dare al pubblico l'accesso alle informazioni in quanto considera l'uomo come essere sociale e quindi partecipe delle decisioni da assumere specie se queste interessano l'habitat in cui esso vive e lavora.

La procedura afferma, quindi, nei fatti, il diritto alla partecipazione ed alle informazioni e la presa d'atto che l'ambiente appartiene prima di tutto a chi ci vive e ci lavora e, quindi, riconosce il diritto inalienabile dell'uomo alla salute, alla vivibilità ed alla piena disponibilità delle risorse naturali.

La *Direttiva europea* distingue i progetti che per natura, dimensione o ubicazione possono produrre sull'ambiente un impatto rilevante (e per questi, elencati nell'allegato I della *Direttiva*, prevede l'obbligatorietà della VIA), da quelli che possono avere o no effetti ambientali rilevanti secondo le circostanze.

Per questi ultimi la *Direttiva* lascia agli stati membri la facoltà di procedere alla valutazione.

Nel caso del progetto in argomento, trattandosi di diga con volume di acqua trattenuta o accumulata superiore a 10 milioni di metri cubi, questa risulta compresa nell'allegato 13 alla seconda parte del D.Lgs 152/06 e, quindi, soggetta a procedura obbligatoria di VIA attestata a livello nazionale.

### 2.1.2 Quadro Normativo Nazionale

L'evoluzione della normativa in materia di procedura di VIA sugli impianti di regolazione delle acque è segnata a livello nazionale dalle seguenti principali leggi e regolamenti:

- DPCM 10/08/1988 n°377 *“Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’art.6 della L. 8/07/1986 n 349 recante istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”*
- DPCM 27/12/1988 *“Norme tecniche per la redazione degli studi di Impatto Ambientale , e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art.3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/08/1988 n°377.*
- DPR 12 aprile 1996 *“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione di Impatto Ambientale” relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l’applicazione della procedura di impatto ambientale dei progetti inclusi nell’allegato II della Direttiva del consiglio europeo 85/377/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati affidata alle Regioni e Province Autonome.*
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante *conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;*
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** *“Norme in materia ambientale”* pubblicato sulla G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96 come aggiornato in base all’art. 1, c. 5 del Decreto Legislativo 284/2006 (G.U. n. 274 del 24/11/2006) e alla Legge 25 febbraio 2010, n. 36 (*“Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.”*), pubblicata nella GU n. 59 del 12-3-2010 ed infine dall’art. 1, c. 1 del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24.
- **Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128** *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell’11 agosto 2010 - Suppl. Ordinario n. 184

Poiché la procedura obbligatoria di VIA concernente l’opera in oggetto rientra tra le competenze di livello nazionale, si tralascia l’elencazione dei dispositivi normativi che hanno regolato le disciplinato il ricorso a procedure VIA a livello regionale.

## **2.2 RIFERIMENTI ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA PROGRAMMAZIONE**

### *2.2.1 Piano territoriale Regionale*

Il PTR della Regione Piemonte è stato approvato dal Consiglio Regionale con delibera n° 388 – C.R. 9126 del 19 giugno 1997.

Il Piano Territoriale Regionale si pone come strumento di pianificazione dell'intero territorio della Regione Piemonte, inteso non più come strumento rigido, ma come prodotto di sintesi delle varie politiche settoriali, strumento flessibile che deve tendere ad accompagnare e gestire le trasformazioni, in sintesi *“un piano di opportunità e di vincoli”*.

Il PTR viene espressamente qualificato come *“piano urbanistico con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali”* ai sensi dell'art. 1 bis L. 431/85, così come richiamato dall'art. 4 della L.R. 56/77 modificato dalla L.R. 45/94.

In questo modo il PTR stesso individua e sottopone a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale i territori di particolare interesse paesistico, nel quadro di una visione organica dell'intero territorio regionale.

Riassumendo sinteticamente, il Piano Territoriale Regionale si configura come uno strumento a valenza multipla:

- È la sede in cui vengono individuati gli obiettivi e le strategie della Regione e in cui si compie la verifica di coerenza e il coordinamento delle politiche e degli strumenti settoriali
- È la sede dove vengono fissati i vincoli e definite le localizzazioni *“strategiche”* per la Regione, e dove trovano definizione gli interventi propri della regione
- E' la sede dove vengono indicate le politiche generali e settoriali

In conseguenza della sua valenza paesistica e ambientale il PTR contiene vincoli specifici a tutela di beni cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, nonché direttive e indirizzi per i soggetti pubblici locali cui sono delegate le funzioni di tutela ambientale ai sensi della L.R. 20/89.

Il nuovo Piano Territoriale Regionale basa tutta la sua analisi conoscitiva ed interpretativa del territorio sul QRS (Quadro di Riferimento Strutturale). Il QRS contiene la descrizione del territorio regionale con riferimento di insieme agli elementi strutturanti il territorio stesso alle loro potenzialità e criticità.

Il QRS non si limita ad individuare e descrivere le componenti e le relazioni ma le seleziona, le interpreta e le valuta in termini di potenzialità, di grado di negoziabilità delle loro trasformazioni e di criticità.

Il QRS in particolare:

- Riguarda gli aspetti insediativi, socio - economici, morfologici, paesaggistico – ambientali, ecologici, i beni culturali, le dotazioni di “capitale territoriale”, i sistemi territoriali e le reti dei trasporti, le reti funzionali;
- Individua i sistemi territoriali e funzionali di livello regionale come “ *ambiti territoriali sovra comunali nei quali si integrano la dimensione ambientale, quella sociale e quella economica ed esprimono sistemi di creazione del valore*”;
- Riconosce le reti di connessione materiali (infrastrutture) e intangibili (funzionali, organizzative, pattizie) che legano tra loro i luoghi e i soggetti pubblici e privati ai vari livelli territoriali.

Il territorio è analizzato e descritto e interpretato secondo una logica scalare. Si parte dal livello locale rappresentato dagli AIT per passare ai quadranti e alle Province fino ad arrivare alle reti che, a livello regionale e sovraregionale, connettono gli AIT tra loro e con i sistemi territoriali esterni.

L'intero territorio regionale è diviso in 33 Ambiti; per ognuno di essi sono state raccolte, a partire da dati di livello comunale, le informazioni relative a circa 112 variabili che descrivono e misurano le componenti strutturali (naturali, storico – culturali, demografiche, insediative, infrastrutturali e socio – economiche) di ogni Ambito e ne indicano criticità e potenzialità.

#### L'AREA INTERESSATA:

L'area interessata dal progetto rientra nel quadrante “Nord – Est”, raggruppa i territori di Verbano-Cusio-Ossola, Biella, Novara e di Vercelli e quindi gli AIT di Domodossola, Verbania – Laghi, Borgomanero, Novara, Vercelli, Borgosesia e Biella.

Il quadrante si caratterizza principalmente per:

- La dimensione demografica che lo colloca subito dopo il Quadrante metropolitano;
- La posizione di cerniera con Milano, l'aeroporto di Malpensa, la continuità con la bassa pianura della Lomellina, gravitante in parte su Novara e Vercelli, la continuazione della fascia pedemontana oltre Ticino e l'accesso all'asse del Gottardo;
- I collegamenti stradali e ferroviari;
- La presenza di sistemi locali industriali;
- La media bassa pianura risicola con la rete di canali e cascine;
- I laghi Maggiore e d'Orta e le strutture ricettive;
- Il vasto entroterra Alpino;
- Il patrimonio naturale (parchi fluviali del Po e del Ticino, parco nazionale Val Grande, Alpe Veglia e Devero, Alta Val Sesia, Monte Fenera, Baragge ed altre minori);
- Il patrimonio storico – architettonico, artistico e urbanistico.

## 2.2.2 Piano Paesistico Regionale (PPR)

La Regione Piemonte ha avviato nel 2005 una nuova fase di pianificazione dell'intero territorio regionale, che ha comportato in particolare la formazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004) e della Convenzione Europea del Paesaggio.

Il Piano Paesistico della Regione Piemonte è stato adottato con D.G.R. n°53 – 11975 del 4 agosto 2009.

Il quadro strutturale del Piano, in coerenza con la concezione integrata e multidimensionale sancita dalla CEP (Convenzione Europea del Paesaggio), che riconosce la valenza paesaggistica a tutto il territorio, è organizzato secondo quattro approfondimenti tematici:

- Naturalistico - Caratteri morfologici, sistemi agrari e forestali rete ecologica etc.;
- Storico – culturali – Aree antropizzate, sistema delle relazioni storiche;
- Urbanistico – insediativi – Tessuti urbani distribuzione e redistribuzione dei pesi, insularizzazioni e frammentazioni;
- Percettivo – identitario – Articolazione delle identità locali.

Il PPR rappresenta lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale.

Al fine di aderire il più possibile alle diversità paesaggistiche e ambientali, urbanistiche e infrastrutturali, economiche e sociali del territorio, il PPR articola le conoscenze e le valutazioni, gli obiettivi, le indicazioni strategiche e gli indirizzi normativi, in “*ambiti di paesaggio*” distintamente riconosciuti nel territorio regionale.

L'articolazione dei paesaggi in ambiti viene individuata in apposite schede che costituiscono il dossier di supporto agli elaborati di piano; a loro volta gli Ambiti sono articolati in 535 “*unità di paesaggio*”.

Questa articolazione del paesaggio regionale implicita nella strutturazione complessiva facilita una ripartizione del sistema regionale in ambiti significativi in relazione alla ricorsività e all'unitarietà delle matrici ambientali e culturali emersi. Questo processo di individuazione e di riconoscimento, concorre come integrazione della interpretazione strutturale, alla definizione degli aspetti connotanti il territorio e le sue “*caratteristiche di valore*”, importanti per il PPR ed esplicitamente richieste dal CBCP (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Per ciascun *Ambito di Paesaggio* sono definiti gli obiettivi di qualità paesaggistica.

Ne risultano 76 *Ambiti di paesaggio*, che devono essere precisati e specificati a livello provinciale, ma che sin da questa fase possono essere delineati nelle loro caratteristiche principali, nelle

relazioni interne che li strutturano e che costituiscono i fattori di differenziazione del paesaggio più macroscopici.

La definizione di *Ambiti*, così identificati, non è appoggiata a confini certi quanto piuttosto:

- Alla evidenza degli aspetti geomorfologici;
- Alla presenza di ecosistemi naturali;
- Alla presenza di sistemi insediativi storici coerenti;
- Alla diffusione consolidata di modelli colturali e culturali.

I nuovi provvedimenti normativi e l'esperienza maturata pongono in evidenza la necessità di una efficace integrazione della tutela e valorizzazione del paesaggio nella pianificazione territoriale.

Il problema non è solo quello di rendere compatibili gli obiettivi e le scelte strategiche dello sviluppo con il rispetto del paesaggio, quanto assicurare che la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio ambientale possa tradursi in autentica valorizzazione territoriale.

Dal punto di vista dei contenuti il problema investe le diverse funzioni che il PPR è chiamato a svolgere :

- Conoscitiva : a questo livello si pone la questione del rapporto tra paesaggio e quadri ambientali. La chiave paesaggistica, pur fondamentale per la comprensione del territorio e delle sue tendenze evolutive, non è, infatti, la sola cui ricondurre la definizione dei quadri ambientali. La tematica paesaggistica, pur fondamentale per la comprensione del territorio e delle sue tendenze evolutive, non è, infatti, la sola cui ricondurre la definizione dei quadri ambientali.
- Regolativa: Il problema che si pone è quello di tradurre i riconoscimenti operati in base al CBCP, in disposizioni normative direttamente o indirettamente cogenti. Si può supporre che proprio le regole per il paesaggio e per l'ambiente possano rappresentare, nel quadro della pianificazione territoriale complessiva, la parte più rigida, meno flessibile in rapporto ai cambiamenti del contesto economico e sociale, meno flessibile in rapporto ai cambiamenti del contesto economico e sociale, meno negoziabile nell'interazione tra i diversi interesse in gioco.
- Strategica: Il cambiamento d'approccio, sollecitato dalla CEP, verso politiche attive di tutela e valorizzazione del paesaggio, richiede l'adozione di strategie lungimiranti e spazialmente estese. Occorre tuttavia aggiungere che tali strategie non possono avere contenuti esclusivamente "paesaggistici" o "ambientali". Si tratta di strategie che come in genere quelle della pianificazione territoriale, possono solo in parte affidarsi ad azioni di governo esercitate autonomamente della stessa regione, mentre dipendono in larga misura da accordi e condivisioni che investono un ampio ventaglio di decisori.

Tutte e tre le funzioni sottolineano la necessità che la pianificazione paesaggistica sia coordinata con quella territoriale.

La pianificazione paesaggistica si colloca in un contesto normativo ricco di spunti innovativi ma tuttora caratterizzato da una notevole fluidità e incertezza, che riguardano soprattutto i contenuti del CBCP del 2004 e delle successive varianti.

La Regione Piemonte ha inteso dare piena espressione ai contenuti del CBCP e della CEP, per la quale il paesaggio è un sistema che si articola in forme diverse, più o meno coerenti e pregevoli, sull'intero territorio regionale.

La concezione del paesaggio, propugnata dalla CEP, posta alla base del percorso intrapreso dalla Regione Piemonte, è ricca d'implicazioni. Le difficoltà che la pianificazione incontra nel perseguire l'effettivo allargamento delle politiche del paesaggio all'intero territorio, la considerazione integrata del patrimonio culturale territoriale, la saldatura tra misure di protezione e azioni positive di sviluppo durevole, sono aggravate dalle incertezze e dalle confusioni concernenti l'articolazione orizzontale e verticale delle "responsabilità istituzionali", i rapporti pubblico - privato e il ruolo degli attori e degli altri soggetti interessati.

L'articolazione del *Piano* ha quindi previsto nel processo di pianificazione un forte coinvolgimento delle Province e dei Comuni.

#### L'AREA INTERESSATA:

Il territorio interessato dal progetto è classificato nell'ambito di paesaggio n° 27 "*Prealpi Biellesi e Cossato*" ed in parte anche nell'ambito n°22 "*Colline di Curino e coste della Sesia*".

Ambito n.27: Il torrente Sessera nasce dalle prime pendici della Cima di Bo per un tratto scorre in una valle di derivazione glaciale molto incisa e da località Masseranga in poi la morfologia risulta dolce ed il sistema idrografico ha un assetto meno pronunciato, sotto il profilo geomorfologico, caratterizzato da alluvioni fluviali e fluvio glaciali.

Il reticolo idrografico, nella sua parte più elevata, è costituito da corsi d'acqua che scorrono in incisioni vallive abbastanza profonde e sul substrato roccioso originario.

I versanti di impluvio sono ricoperti da una modesta coltre umifera o detritico rocciosa, sulle quali insistono praterie rupicole, alternate ad arbusteti e suffrutici tendenzialmente di invasione.

Il territorio può essere suddiviso in tre ambiti geografici:

- Ambito montuoso, che interessa la parte alta del bacino del torrente Sessera, che si caratterizza per la presenza di praterie anche rupicole, alternate ad arbusteti e suffrutici tendenzialmente di invasione;

- L'ambito di media montagna costituente la fascia intermedia estesa tra la dorsale monte Marca, Argimonia e Monte Rubello e il fondovalle dei torrenti Strona di Mosso e Ponzone, con faggete castagneti, tendenzialmente acidofili e di discreta fertilità;
- L'ambito collinare comprende la parte inferiore del territorio, che si sviluppa fino all'alta pianura biellese comprendente la parte inferiore del territorio che si sviluppa fino al corso del fiume Elvo.

## CARATTERISTICHE STORICO CULTURALI

Il sistema insediativo è strettamente connesso al sistema dell'industria laniera, che non solo incentivò la costruzione di strade ma favorì lo sviluppo di nuovi insediamenti soprattutto lungo il corso dei torrenti, anche in zone non favorevolmente esposte.

Il paesaggio caratterizzato dalla presenza di piccoli nuclei sparsi sulle alture si trasforma nel giro di pochi anni nella seconda metà dell'ottocento e ancora maggiormente nel secolo successivo si affermano in modo prepotente i centri di fondovalle che crescono in modo vertiginoso grazie anche alla costruzione di case operaie e di strutture di servizio.

Durante tutto il secolo XX si assiste ad uno spopolamento delle frazioni alte.

## FATTORI CARATTERIZZANTI

Tra i fattori caratterizzanti il paesaggio di questo ambito è segnalato il sistema della “*panoramica Zegna*” : importante strada di collegamento trans vallivo che mette in comunicazione il Biellese occidentale con la Val Sesslera e Val Sesia.

Un altro fattore importante è “*l'Oasi Zegna*” una vasta area di valorizzazione ambientale, ripristino sentieri, sistemazione di boschi e tutela floristica.

Ancora un elemento caratterizzante l'area sono:

- Il sistema di fabbriche tessili e laniere;
- Il sistema di pascoli e alpeggi dell'alta Val Sesslera.

## STRUMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO

- Territorio dell'alta Val Sesslera PTR , previsti dal piano territoriale provinciale;
- Sito di importanza comunitaria “ Val Sesslera”;
- Oasi Zegna, Panoramica Zegna.

## INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI

Per quanto riguarda le aree antropizzate:

- Tutela e recupero dei valori ambientali dei centri rurali, preservando i valori architettonici ed il rapporto con il paesaggio naturale e rurale;

- Valorizzazione del territorio, promuovendo gli elementi identitari anche attraverso la creazione di itinerari tematici;
- Contenimento, mitigazione e riconversione delle strutture industriali dismesse;
- Tutela delle sponde dei torrenti e loro riqualificazione;
- In caso di nuova costruzione di strade e/o aree di espansione edilizia prevedere l'analisi dei flussi di movimento delle specie presenti nel territorio;
- Rafforzamento della vocazione turistica attraverso una conversione sostenibile dei borghi;
- Gestione e tutela delle superfici occupate dalle piste da sci mediante inerbimento con specie idonee e sistemazione per il contenimento dell'erosione e qualità del paesaggio estivo.

#### ASPETTI NATURALISTICI E SELVICOLTURALI

- Conservazione delle praterie alpine più vocate al pascolo e con produzioni tipiche;
- Gestione selvicolturale delle superfici forestali;
- Valorizzazione delle specie spontanee rare;
- Mantenere le priorità nella gestione forestale delle proprietà pubbliche;
- Individuare superfici forestali di proprietà pubblica da destinare alla creazione di riserve forestali in cui non prevedere alcun tipo di intervento. Tali ambienti diventeranno il riferimento per monitorare l'evoluzione di popolamenti.

#### AMBITO 22 COLLINE DI CURINO E COSTE DEL SESIA

##### DESCRIZIONE D'AMBITO:

L'ambito di paesaggio 22 confina a sud con la Baraggia di Rovasenda , con la bassa Val Sesia e le Prealpi Biellesi e a sud con la zona delle Baragge tra Cossato e Gattinara.

Si tratta di un territorio in gran parte costituito da una morfologia di bassa montagna quasi integralmente ricoperta da bosco misto di latifoglie

##### CARATTERISTICHE NATURALI:

Nell'ambito collocato nella parte orientale del biellese è costituito da ampie colline boschive costellate da piccoli borghi ricchi di storia e tradizione, sono presenti zone importanti dal punto di vista naturalistico.

Uno dei siti più interessanti nell'area è il Sito di Interesse Comunitario "*Baraggia di Rovasenda*" inserito all'interno della riserva naturale orientata delle Baragge, che ospita estese praterie e brughiere frammiste ad ambienti forestali. Questa area anche, se notevolmente frammentata a causa della risicoltura, presenta ancora alcuni settori con gli ecosistemi tipici del territorio delle Baragge.

### FATTORI CARATTERIZZANTI:

- Coltura della vite in contesto collinare;
- Insediamento di Masserano con ambiti urbani porticati, fra cui via del Borgo Inferiore, il Palazzo dei Principi Ferrero Fieschi, numerose chiese ed oratori;
- Strutture fortificate di Gattinara da leggersi all'interno del sistema dei centri di fondazione a cavallo del Sesia, in riferimento alle politiche territoriali dei comuni medievali di Novara e Vercelli;
- Area delle "Rive Rosse di Curino".

### DINAMICHE IN ATTO:

- Aree estrattive ed aree ad antropizzazione diffusa in prossimità della zona delle Rive Rosse;
- L'area è ancora soggetta ad attività selvicolturale, vista la disponibilità di strade e piste di accesso. L'abbandono delle pratiche agricole tradizionali policolturali, con l'invasione del bosco, porta ad alternanze aree urbanizzate – incolto – bosco, di scarso valore paesaggistico;
- Recupero dei nuclei frazionali;
- Espansione delle aree destinate ad aree produttive, commerciali con le relative infrastrutture.

### CONDIZIONI:

Caratteri di unicità e di pregio del paesaggio sono presenti alle Rive Rossa di Curino dove l'ecosistema può essere danneggiato dalle attività di cava e dall'antropizzazione; per la parte meridionale dell'ambito caratteri di pregio del paesaggio sono riconoscibili lungo la Sesia e nei lembi della Baraggia di Rovasenda. E' ancora abbastanza evidente il rapporto tra la viabilità e l'organizzazione degli insediamenti, che conservano leggibili le strutture urbanistiche originarie, il territorio inoltre mantiene intatti gli elementi di interesse storico. Il sistema insediativo e culturale storico ha buona leggibilità e manifesta buone possibilità di valorizzazione integrata.

### STRUMENTI DI SALVAGUARDIA PAESAGGISTICO – AMBIENTALE:

- Riserva naturale Orientata delle Baragge;
- Sito di importanza comunitaria Baraggia di Rovasenda;
- Siti di importanza regionale Rive Rosse, Mazzucco e Bonda Grande;
- Aree della Baraggia Vercellese, PTR 1997, art 12 comma 2, n.5, aree ad elevata qualità paesistico ambientale.

### 2.2.3 Piano di Tutela delle Acque

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) definisce l'insieme degli interventi per mezzo dei quali conseguire gli obiettivi generali del D. Lgs 152/99:

- Prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- Migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- Mantenere la capacità naturale di auto depurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

E' uno strumento conoscitivo e programmatico che si pone come obiettivo l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica.

La normativa europea fissa i principi base per una politica globale e sostenibile per la protezione delle acque. Nasce il 23 ottobre 2000, la Direttiva 2000/60/CE "*che istituisce un quadro in materia di acqua per l'azione comunitaria*" con lo scopo di mantenere e migliorare l'ambiente acquatico del territorio della Unione Europea attraverso misure integrate sugli aspetti qualitativi quantitativi.

L'Italia ha emanato nel Maggio 1999 il Dlgs 152/99 recante "*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento*", in seguito modificato con il Dlgs 258/2000.

Il Dlgs 152/99 definisce la disciplina generale per la tutela di tutte le acque al fine di conseguire il miglioramento dello stato delle medesime e ridurre l'inquinamento, perseguire gli usi sostenibili delle risorse idriche, mantenere la capacità di auto depurazione naturale dei corpi idrici

Il PTA è innanzitutto un progetto e si prefigge, in quanto tale, obiettivi generali e specifici da raggiungere, criteri operativi scelte e risultati di studio.

Il PTA come progetto è basato sull'esecuzione di studi nei vari campi di interesse quali idrologia, fisiografia, organizzazione del territorio, socioeconomia, qualità delle acque, idrogeologia, ecologia, limnologia, agricoltura, servizio idrico integrato, infrastrutture, fonti di inquinamento, uso della risorsa idrica, ambiente e paesaggio.

Utilizzando un quadro conoscitivo di base, si è proceduto ad analizzare, il funzionamento del sistema idrico piemontese, nei diversi aspetti di interesse, per una valutazione delle opzioni di intervento.

La Regione Piemonte, parte sostanziale del bacino idrografico del Po, ove contribuisce con circa il 35% della superficie e del volume di deflusso annuo, presenta una situazione idrologico – ambientale con alcune caratteristiche determinanti:

- Una notevole disponibilità idrica naturale – 14 miliardi m<sup>3</sup> medi annui, in termini di deflusso superficiale – che tuttavia ha distribuzione molto differenziata sul territorio, tra le zone nord e nord-ovest nelle quali il regime stagionale è favorito dalla piovosità e dal ciclo di formazione e fusione del manto nevoso e le zone a sud e sud-est a regime appenninico, con pianure già molto limitate nelle disponibilità e che risultano sempre più fragili di fronte ai cambiamenti climatici in corso.
- Un'intensa pressione quantitativa esercitata sul sistema delle acque superficiali e sotterranee da parte dei prelievi per vari usi: irriguo, energetico – industriale e urbano, in ordine decrescente delle quantità in gioco; l'uso irriguo raggiunge da solo l'80% dell'insieme dei volumi prelevati.
- Un'intensa pressione qualitativa esercitata sul sistema dalle acque superficiali e sotterranee da parti di fonti di inquinamento puntuali, tale da deteriorare la qualità degli ecosistemi acquatici e da compromettere la possibilità di fruizione dell'acqua e degli ambienti idrici da parte dell'uomo.

Il PTA della Regione Piemonte utilizza una schematizzazione del territorio in unità sistemiche che comprendono:

- 34 aree idrografiche,
- 8 laghi naturali,
- 14 macroaree idrogeologiche per le acque superficiali,
- 5 macroaree idrogeologiche per le acque profonde.

L'iter di redazione ed approvazione del PTA ha comportato un notevole impegno tecnico e temporale a far data dal gennaio 2002 che ha visto concretizzarsi un'intensa attività di studi ed indagini finalizzati alla predisposizione del Piano di Tutela delle acque che, sviluppato su 4 fasi (conoscitivo, analisi quantitativa, analisi qualitativa e impatto antropico, definizione di scenari d'intervento) ha portato nel dicembre 2003 alla produzione di una documentazione tecnica successivamente posta a base del *Progetto di Piano di Tutela delle Acque*, approvato in data 06 04 2004 con deliberazione n. 21-12180, dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152.

Tale Progetto di PTA è stato pubblicato e successivamente rielaborato, alla luce dei contributi ricevuti nel corso delle consultazioni, e quindi adottato (rev 01) in data 20 09 2004 con deliberazione n. 23-13437 dalla Giunta Regionale; il provvedimento di adozione sopra richiamato è stato poi successivamente modificato ed integrato (rev 02) con deliberazione G:R: n. 30-14577 del 17 01 2005.

Con deliberazione n. 4/2006 del 05 04 2006 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po ha espresso il parere di conformità del Piano di Tutela agli obiettivi ed alle priorità di intervento definiti a scala di bacino.

Infine con deliberazione n. 28-2845 del 18 05 2006, la Giunta regionale ha fatto propria, apportando modifiche e integrazioni (rev 03), la deliberazione del 20 settembre 2004 di adozione del Piano di tutela delle acque (PTA), come modificata e integrata dalla deliberazione del 17 gennaio 2005 e quindi il PTA è stato definitivamente approvato dal Consiglio Regionale in data 13 Marzo 2007 con D.C.R. n°117-10731.

Il cuore del previsto intervento (potenziamento invaso delle Mischie sul torrente Sessera) ricade nell’area idrografica AI 16 Alto Sesia, ai cui elaborati di progetto (monografia e connessi elaborati tecnici) si è fatto ampio riferimento nel corso del presente studio.

Anche l’area AI 17 Cervo riveste sostanziale interesse ai fini dello studio in quanto interessata dalla destinazione finale di parte delle risorse prelevate a monte.



Fig. 2.2.3.1

Nella stesura originaria del PTA (rev 01 luglio 2004) parte sostanziale delle misure operative del PTA era costituita dalla proposta di realizzare in Piemonte nuovi invasi artificiali a scopo multiplo, dislocati in modo da migliorare la gestibilità idrologica su scala regionale e riferibili all’obiettivo

primario di favorire la riqualificazione idrologico-ambientale e la sostenibilità ambientale della gestione idrica nel suo complesso.

Tale proposta era esplicitata nell'elaborato IV.s/2 che nel quadro dell'attività volta alla *definizione dei programmi di azione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati* era dedicato alla illustrazione della *misura operativa costituita da nuovi invasi artificiali a scopo multiplo*.

Riprendendo, in una logica evolutiva, le previsioni del Piano Direttore delle Risorse Idriche dei primi anni '90 e potendosi appoggiare alla disponibilità ormai consolidata, notevolmente estesa, di un dispositivo di monitoraggio idrologico-ambientale, il PTA aveva presentato (vedi monografia IV/s/2) *un quadro integrato di misure operative finalizzato a gestire efficacemente pressioni-stati-impatti riferibili al sistema idrico superficiale e sotterraneo regionale: azioni di miglioramento della conoscenza, gestione della comunicazione e promozione, regolamentazione e organizzazione, infrastrutturazione*.

*Tra le misure di infrastrutturazione, la previsione di alcune selezionate grandi opere - interconnessioni idriche e, soprattutto, nuovi invasi artificiali - si indirizza al riequilibrio del bilancio idrico rispetto alla considerevole pressione ambientale esercitata dai prelievi esistenti, alla necessità di conferire al sistema di utilizzazione affidabilità e capacità di fronteggiare situazioni di emergenza idrica, alla domanda di nuova risorsa primariamente per l'approvvigionamento idropotabile, trattandosi di misure organiche sia in relazione alle programmazioni di ATO sia al fine della riorganizzazione dei sistemi irrigui, sia nella visione di una complessiva riqualificazione idrologica e di misure sottostanti a criteri di compatibilità economico-sociale e ambientale.*

Tra i proposti nuovi invasi era esplicitamente indicata la realizzazione di quello sul torrente Sessera (intervento 7 bis) in alternativo a quello ipotizzato sul torrente Mastallone (intervento 7), le cui caratteristiche tecniche salienti erano incluse nel documento in argomento.

Prescindendo dai connotati tecnici della diga ivi ipotizzata, peraltro sostanzialmente conformi a quelli assunti poi a base della progettazione in esame (era indicato un invaso artificiale nel bacino del Torrente Sessera, 300 m a valle della confluenza tra il Torrente Sessera e il Torrente Dolca nel sito dove già attualmente sorge la diga delle Miste, costituito da una diga di altezza 80 m e sviluppo al coronamento 160 m, ad arco-gravità, realizzata in conglomerato cementizio, quota d'alveo alla sezione di imposta 865 m s.m. e quota di massimo invaso 940 m s.m. con capacità dell'invaso è 7,1 Mm<sup>3</sup> e bacino idrografico sotteso di 50,1 km<sup>2</sup>) e richiamate le principali potenzialità funzionali (produzione idroelettrica, forniture idropotabili per gli insediamenti della Val Sessera, con relativo potabilizzatore a monte di Coggiola, per l'acquedotto di Biella e per quello della Baraggia. ad uso industriale a vantaggio degli insediamenti delle Valli Strona e Sessera ed infine integrazione dei

sistemi irrigui del distretto Sesia – Cervo) il documento pianificatorio evidenziava i positivi riflessi che l'esercizio ottimizzato dell'impianto avrebbe potuto comportare ai fini di un sistematico riequilibrio del bilancio idrico superficiale e sotterraneo, con particolare riguardo alla possibilità di introdurre l'applicazione del DMV (deflusso minimo vitale) per le utilizzazioni preesistenti, così come funzioni di laminazione degli eventi di piena ed a fronteggiare le criticità del comprensorio irriguo dominato, caratterizzato da una prevalente coltivazione a riso con irrigazione a sommersione.

Sempre il documento citato ricordava che la criticità cui si fa riferimento, nel caso della risicoltura, risulta accentuata in occasione della siccità del F. Sesia all'avvio della sommersione (prima metà di aprile), all'epoca del diserbo (prima metà di maggio) e durante la germogliazione della pannocchia (prima metà di luglio).

Sempre secondo il prefato documento la realizzazione dell'invaso sul T.te Sessera avrebbe presentato importanti elementi qualificanti quali *il mantenimento inalterato dell'attuale assetto naturale e paesaggistico della Valle (le zone d'alveo sono quelle già oggi interessate dall'invaso artificiale Miste), la possibilità di usufruire di infrastrutture esistenti a uso plurimo che assicura la fattibilità e l'efficienza economica dell'intervento, il razionale utilizzo multiobiettivo della risorsa a scala comprensoriale mediante l'interconnessione degli invasi Sessera, Ravasanella e Ostola ed il cofinanziamento e sfruttamento congiunto dell'invaso con l'attuale gestore dell'impianto idroelettrico* e pertanto assegnava all'intervento *rating B+ nell'ambito del quadro previsionale PTA, in relazione sia al livello prestazionale offerto rispetto agli obiettivi della pianificazione, sia a livello di sostenibilità ambientale e/o grado di fattibilità certa, ed in relazione al fatto che lo stesso non presentava determinanti fattori di debolezza in quanto concepito secondo una regola operativa in grado di massimizzare tutte le funzioni-obiettivo primarie e secondarie e di incidere sulla gestione della risorsa idrica con prerogative di razionalizzazione e ottimizzazione degli usi.*

Premessa inoltre la verifica di coerenza tra le funzionalità potenziali dell'invaso come precedentemente ricordate e le finalità del PTA il documento concludeva che *l'ubicazione in sostituzione di un manufatto preesistente, l'opportunità di produzione energetica e la possibilità di attuare una gestione della risorsa idrica a scala di bacino rendono suggeribile l'intervento sotto un profilo tecnico-economico generale.*

**Peraltro si segnala che nella revisione del PTA 03 2007 tutte le notazioni sopra riportate relative alla proposta di un nuovo vaso sul torrente Sessera sono state obliterate e quindi la**

**relativa misura operativa non rientra, allo stato, formalmente tra quelle previste dal PTA così come approvato dal Consiglio Regionale.**

Si segnala peraltro che la Regione Piemonte, in attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA), ha recentemente ritenuto di dover avviare una serie d'iniziative, sull'intero territorio regionale, finalizzate a perseguire l'obiettivo della sostenibilità ambientale, come integrazione totale tra fabbisogni e utilizzazioni e riqualificazione protezione idrologico – ambientale da realizzarsi a livello di bacino idrico.

Dette iniziative hanno in particolare ed in via prioritaria riguardato i bacini caratterizzati da un saldo negativo di bilancio idrico, dovuto ad un fabbisogno non ulteriormente riducibile con politiche di risparmio idrico e di razionalizzazione dei prelievi o a una naturale limitatezza della risorsa, per i quali, a norma del PTA, ***la Regione promuove la creazione delle capacità di invaso previa verifica di fattibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica delle soluzioni praticabili, perseguendo il coinvolgimento e la condivisione delle Comunità locali interessate dagli interventi.***

Proseguendo nell'azione fin qui intrapresa è stata avviata anche per l'area Biellese – Vercellese una specifica iniziativa che rafforzasse le politiche d'uso razionale e contenimento dei consumi e individuasse nuovi progetti in grado di aumentare le disponibilità idriche da destinare sia all'uso potabile sia all'agricoltura nei periodi di crisi, valorizzando, allo stesso tempo, tutte le connesse opportunità riferibili in primo luogo alla produzione d'energia da fonte rinnovabile e allo sviluppo economico e sociale del territorio.

L'articolo 40 del PTA prevede, infatti, che il riequilibrio del bilancio idrico concorra alla protezione quali-quantitativa del sistema idrico piemontese e individua una serie di azioni coordinate da attuare prioritariamente nelle aree idrografiche caratterizzate da squilibri del bilancio idrico dovuti sia ad eccesso dei prelievi rispetto alle effettive disponibilità naturali dei corsi d'acqua sia agli andamenti meteorologici sfavorevoli che hanno interessato il territorio regionale nell'ultimo decennio.

La *serie coordinata di azioni*, che il PTA prevede debbano concorrere al riequilibrio del bilancio idrico, spazia dal riordino del sistema irriguo alla revisione dei titoli di concessione, dall'uso temporaneo di acque di falda a scopi irrigui alla revisione delle regole operative degli invasi esistenti, dai trasferimenti di acqua ai protocolli di gestione dinamica delle criticità quantitative stagionali sino alla realizzazione di nuovi invasi.

Lo Studio condotto in forza del soprarichiamato disposto normativo, di cui al *rapporto sul bilancio delle disponibilità idriche naturali e valutazione dell'incidenza dei prelievi nel bacino del fiume Sesia* (giugno 2009) pubblicato sul sito internet della Direzione Ambiente della Regione Piemonte

ha evidenziato deficit dell'area esaminata nella stagione irrigua “scenario senza obbligo del DMV (148 milioni di m<sup>3</sup>) addirittura pari al 50% dei volumi effettivamente impiegati (310 milioni di m<sup>3</sup>) e, quindi, ha riconfermato la necessità di intervenire con provvedimenti di riequilibrio del bilancio idrico, la cui adozione diviene viepiù indispensabile in considerazione degli obblighi di rilascio del DMV.

Stante l'importanza del contenuto, che costituisce vero e proprio summa dell'iter metodologico sulle strette tracce delineate dal PTA, si riportano integralmente le considerazioni conclusive del rapporto citato e la sintesi delle valutazioni e delle stime assunte a sostegno delle tesi esposte.

*Le azioni che possono essere intraprese sono molteplici, ma il riferimento obbligato non può che essere quello delineato nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) e, in particolare, nell'articolo 40 delle Norme di Piano, che prevede espressamente una serie di “azioni prioritarie per il riequilibrio del bilancio idrico e per il loro uso sostenibile”:*

- a) il riordino irriguo;*
- b) la revisione dei titoli di concessione;*
- c) l'uso delle acque sotterranee di falda freatica in funzione di soccorso all'irrigazione;*
- d) la revisione delle regole operative degli invasi esistenti;*
- e) i trasferimenti di acqua;*
- f) la realizzazione di nuove capacità di invaso;*
- g) i protocolli di gestione dinamica delle criticità quantitative stagionali.*

*In ogni caso, per l'effettivo riequilibrio del bilancio idrico nei termini ipotizzati dal PTA, è di fondamentale importanza tenere presente i seguenti aspetti di carattere generale:*

- 1. Nessuna azione singola è di per sé risolutiva; solo il concerto di tutte può fronteggiare il crescente stato di crisi in cui versano le risorse idriche.*
  - 2. I volumi di deficit irrigui individuati, non devono essere considerati in valore assoluto e presi come obiettivo quantitativo da raggiungere con le azioni di riequilibrio del bilancio idrico, ma servono ad individuare un target intermedio atto ad assicurare una sufficiente alimentazione dei sistemi distributivi per almeno 3-5 decenni per ogni stagione irrigua.*
  - 3. È necessaria la stretta collaborazione di tutte le Istituzioni che hanno competenze sulle risorse idriche, com'è pure indispensabile la stretta e seria collaborazione degli utilizzatori e dei gestori.*
- Risulta, comunque, utile procedere ad un sintetico esame delle sopra citate azioni prioritarie del PTA, per esprimere delle prime considerazioni riguardo alla loro reale efficacia nell'area indagata.*

- *Riordino Irriguo*

*A tal riguardo il rapporto ricorda che nell'area in esame il riordino irriguo, attraverso l'aggregazione dei consorzi di irrigazione minori ai più strutturati Consorzio di Bonifica Baraggia Biellese e Vercellese e Associazione d'irrigazione Ovest Sesia, è già avvenuto nei termini di efficace ed efficiente gestione della risorsa idrica ai sensi della L.R. 21/1999.*

*Per quanto riguarda la ricomposizione fondiaria, si ricorda che le difficoltà incontrate nell'intraprendere tali azioni non hanno consentito, a livello regionale e nazionale, di conseguire risultati significativi in termini di miglioramento dell'efficienza dei sistemi irrigui.*

*Un ulteriore aspetto del riordino irriguo, realizzato attraverso l'integrazione delle reti e delle gestioni (eliminazione di duplicazioni di infrastrutture e nella riunificazione operativa di derivazioni di diversi titolari, privati e Comuni), è stato ampiamente ed efficacemente attuato a partire da oltre un secolo. L'eliminazione delle duplicazioni gestionali ha consentito che le sovrapposizioni di infrastrutture irrigue divenissero vie d'acqua alternative, conferendo al sistema distributivo irriguo una maggiore elasticità e sicurezza.*

- *La revisione dei titoli di concessione*

*La revisione dei titoli di concessione e la regolarizzazione delle utilizzazioni in atto dovrà comunque essere operata in conformità alle Norme d'attuazione del PTA, ancorché necessaria, nel caso specifico, non appare uno strumento sufficiente a fornire un contributo significativo al raggiungimento del riequilibrio del bilancio idrico, in relazione alla già avvenuta razionalizzazione delle gestioni e all'elevato deficit da compensare risultante dalla verifica degli effettivi fabbisogni condotta nel presente studio in conformità alle linee guida del PTA .*

*Contributi più apprezzabili potrebbero derivare dal miglioramento dell'efficienza dei sistemi irrigui in uso, compatibilmente all'attuale assetto paesaggistico e ambientale delle risaie e, soprattutto, all'irrinunciabile funzione d'equilibrio termico dell'irrigazione per sommersione, che consente la coltivazione del riso alle nostre latitudini le superfici interessate sono talmente vaste da rendere economicamente e tecnicamente improponibile il passaggio a sistemi irrigui differenti.*

- *L'uso delle acque sotterranee di falda freatica*

*Le considerazioni sviluppate nell'applicazione dei modelli di calcolo hanno già evidenziato la scarsa praticabilità di tale provvidenza. Nei territori in esame la soggiacenza della falda freatica è molto elevata, rispetto al restante comprensorio risicolo, proprio in considerazione del fatto che si tratta delle prime irrigazioni a scorrimento e sommersione*

*che si attuano procedendo da nord a sud e, pertanto, l'effetto di ricarica è poco significativo. Gli eventuali prelievi sarebbero inoltre energeticamente molto onerosi e quantitativamente poco significativi, tenuto conto anche della esistenza di alcuni pozzi ad uso irriguo oggi inattivi per le ragioni sopra esposte.*

- *La revisione delle regole operative degli invasi esistenti*

*Le limitate dimensioni e le regole operative degli invasi esistenti sono strettamente commisurate al soddisfacimento d'esigenze irrigue e idropotabili (con produzione complementare d'energia idroelettrica) a favore di ben delimitati sub-comprensori.*

*Un'eventuale revisione delle regole operative, in linea teorica, potrebbe riguardare una gestione delle acque invasate a sostegno anche del deflusso minimo vitale a valle dello sbarramento; tale ipotesi limiterebbe, anche se in maniera contenuta, la disponibilità di acque per l'uso irriguo.*

- *I trasferimenti di acqua*

*Sono pratiche già in uso da secoli con l'apporto di acque della Dora Baltea nel territorio tra Elvo e Cervo e rappresentano un consistente contributo alla attuale necessità di risorsa (Sistema dei canali demaniali Naviglio d'Ivrea e Naviletto della Mandria, canale Depretis e canale Vanoni).*

*Nelle attuali condizioni infrastrutturali (capacità dei canali esistenti) un incremento del trasferimento di risorsa non appare possibile, anche in considerazione della consistente diminuzione dei deflussi estivi che si è manifestata sulla Dora Baltea negli ultimi due decenni, condizionati peraltro anche dalla gestione degli impianti idroelettrici della Valle Aosta, che pone seriamente in dubbio la possibilità di reperire effettivamente ulteriore risorsa idrica da trasferire.*

- *La realizzazione di nuove capacità di invaso*

*È necessario prendere seriamente in considerazione la possibile realizzazione di nuovi invasi o l'ampliamento di alcuni esistenti. Pur nella necessità, già ribadita, di attuare in sinergia tutti i provvedimenti destinati a conservare le risorse idriche, si ritiene però che le conseguenze del progressivo assottigliarsi della funzione naturale di serbatoio esercitata dalle nevi, associato al ridursi e all'estremizzarsi dei fenomeni piovosi, se confermati, possa essere significativamente mitigato solo predisponendo o ampliando le capacità di invaso a servizio dei sistemi idrici.*

- *I protocolli di gestione dinamica delle criticità quantitative stagionali*

*Si tratta di una misura prevista per ripartire in modo equo e solidale le scarse disponibilità idriche naturali in presenza di condizioni di crisi derivanti da contingenze climatiche*

*negative. La natura stagionale di tale misura non è in grado di compensare deficit ricorrenti, come quelli dell'area in esame, ma consente di limitarne, per quanto possibile, gli effetti estremi, consentendo un livello produttivo minimo delle colture. Pur in assenza di formali protocolli di gestione delle emergenze, i gestori della rete irrigua, in occasione delle condizioni di perdurante siccità estiva verificatesi negli ultimi anni, hanno dimostrato di saper utilizzare con un buon livello d'accordo le limitate disponibilità idriche.*

*Alla luce delle risultanze alle quali è pervenuto il Gruppo di lavoro, si richiamano qui ulteriori concetti guida essenziali, soprattutto in considerazione dei futuri scenari riguardanti il riequilibrio del bilancio idrico del territorio indagato: è dimostrata l'esistenza di un deficit idrico che, in relazione all'attuale trend meteo climatico negativo ed alla progressiva riduzione della riserva nivo-glaciale, nel prossimo futuro tenderà ad accentuarsi; tuttavia tale deficit non può essere considerato in valore assoluto quale obiettivo del riequilibrio, ma deve costituire un riferimento per giungere alla gestione sostenibile delle risorse idriche dello stesso territorio, tenendo in considerazione sia le esigenze di tutela delle risorse idriche e dei connessi ecosistemi, sia le esigenze degli utilizzatori, prendendo conto, ove possibile, ipotesi di riassetto colturale verso specie agrarie meno idroesigenti.*

*È di cruciale importanza quantificare l'effettivo impatto che le manifestazioni climatiche avranno sulla disponibilità d'acqua, in modo che le misure e le valutazioni modellistiche possano sostenere ed indirizzare politiche "consapevoli" di gestione delle risorse idriche.*

*Occorre nei prossimi anni studiare come l'ambiente si adegua alle mutate disponibilità di risorse idriche e come tale mutamento interagisca con l'opera dell'uomo. Ciò al fine di comprendere che cosa stia avvenendo e prevedere l'effetto di azioni future. Vi sono, infatti, numerosi fenomeni – cruciali per la gestione delle risorse idriche e, più in generale, del territorio – che stanno avvenendo nell'ambiente e dei quali si ha solo una conoscenza qualitativa, e talora neppure quella.*

*L'eventuale realizzazione di nuovi invasi dovrà considerare le esigenze non solo dell'area oggetto del lavoro della Commissione, ma le esigenze di un area ben più vasta, comprendente sicuramente il territorio ad est del Sesia; come previsto dalle Norme di attuazione del PTA dette ipotesi saranno comunque da sviluppare con un esteso coinvolgimento sia di tutte le Comunità locali interessate, sia dei differenti comparti utilizzatori della risorsa idrica.*

#### 2.2.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Biella (PTCP BL)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n.30 del 26/04/04 e approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.90 – 34130 del 17/10/2006.

Tale strumento determina gli indirizzi generali di assetto del territorio, attraverso l'identificazione delle diverse destinazioni d'uso dello stesso, la definizione delle linee di intervento per la sistemazione idrica e la regimazione delle acque, la segnalazione di aree da destinare a parchi o riserve naturali.

Il piano dal punto di vista programmatico, è stato strutturato in modo da evidenziare gli obiettivi e le finalità con indicazioni operative per il loro raggiungimento. In particolare, queste sono riportate nel documento denominato: IL SISTEMA DEGLI OBIETTIVI E DELLE POLITICHE – documento programmatico (Aprile 2004). Con questo documento, la provincia intende, appunto, promuovere un'azione coordinata ed organica, capace di affrontare con la necessaria integrazione ed unitarietà i problemi dello sviluppo e dell'assetto territoriale, mediante strumenti di intervento, di tipo normativo, organizzativo e progettuale.

Il PTCP BL ha anche un ruolo di strumento per la tutela paesistica e ambientale, in accordo con le previsioni del Piano Paesistico Regionale. La tavola di Piano denominata “SENSIBILITA' PAESISTICA E AMBIENTALE” sintetizza il quadro degli strumenti di tutela paesistica attuati dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

I siti interessati dal progetto (invaso, diga, parte montana dell'adduzione ricadono nelle aree denominate “BOSCHI E FORESTE (Art. 2.2)”, “CORSI D'ACQUA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO FLUVIALI (Art. 2.3)”, “SISTEMA DELLE DORSALI ALPINE (Art. 2.5)” e “AREE DI INDIVIDUAZIONE DEI BIOTOPHI E SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (S.I.C.) (Art. 2.9)”.

Nell'articolo 2.2 si precisa che il PTCP BL “*seguendo le direttive in materia dettate dal PPR, tutela e valorizza il sistema forestale in relazione alla gestione della risorsa, alla prevenzione del dissesto e al consolidamento della rete ecologica provinciale*”

L'articolo 2.3 specifica che “*al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire il regolare svolgimento delle attività di vigilanza, manutenzione irrigazione e difesa del suolo, ad una distanza inferiore a 10 m dagli alvei incisi dei corsi d'acqua sono vietati:*

- *La nuova edificazione;*
- *L'utilizzazione agricola del suolo fatte salve quelle in atto;*

- *I rimboschimenti;*
- *Gli impianti per l'arboricoltura da legno.*

Secondo l'articolo 2.5 *“il sistema delle dorsali alpine comprende la fascia montuosa prevalentemente localizzata oltre i 1600 m. Si tratta di un consistente complesso territoriale di valenza paesistica caratterizzato dai sistemi delle piattaforme e dei crinali a forte energia di rilievo con paesaggi geomorfologici dei tavolati di alta quota e del glacialismo alpino.”*

Infine, l'Articolo 2.9. definisce come *“Biotopi le porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura, indipendentemente dal fatto che tali aree siano protette dalla legislazione vigente”*. Inoltre, *“Negli ambiti delimitati come Biotopi dalla data di inserimento del Biotopo nel piano regionale delle aree protette, sono consentiti esclusivamente gli interventi che non compromettano il raggiungimento degli obiettivi di tutela e che non ne alterino le caratteristiche naturalistico – ambientali e le tendenze evolutive naturali. Il soggetto gestore definisce con appositi Piani d'Area gli interventi di tutela naturalistica necessari nonchè gli interventi sul patrimonio edilizio e sui nuclei urbani esistenti ritenuti congrui con gli obiettivi di tutela naturalistica dei siti”*.

### *2.2.5 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli (PTCP VC)*

Il Piano Territoriale della Provincia di Vercelli è un piano territoriale di coordinamento provinciale ai sensi delle leggi vigenti.

Esso delinea l'assetto strutturale del territorio della provincia, in conformità agli indirizzi del piano Territoriale Regionale e della programmazione socio economica della regione.

Il PTCP VC è altresì piano di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale nella sua integrità ed in specie nell'ambito della protezione della natura, della tutela delle acque, della difesa del suolo e del paesaggio.

Il PTCP VC ha come finalità quella di orientare l'attività della provincia, dei Comuni e delle Comunità Montane per il governo del territorio.

Il PTCP VC inoltre definisce:

- Le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento;
- le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-architettonici ed ambientali, delle aree protette e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;

- i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi e commerciali di interesse e livello sovracomunale;
- i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore; il PTCP VC precisa quali sono le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
- i casi e gli ambiti territoriali nei quali la specificazione o l'attuazione del PTCP VC è devoluta, anche attraverso l'impiego di intese fra pubbliche amministrazioni e fra queste e soggetti privati, ad altro strumento, o progetto, o complesso coordinato di progetti.

Il PTCP VC è stato elaborato tenendo conto della conformazione territoriale della Provincia, costituita essenzialmente dalla Val Sesia, dal Vercellese, dalla collina gattinarese e dalla Baraggia, ma altresì caratterizzata da “*Ambiti Territoriali*” ben identificabili.

In questi sono individuati quattro temi rilevanti ai fini della definizione dell'assetto complessivo del territorio, in particolare:

- L'assetto naturalistico e paesistico;
- L'assetto storico – culturale e ambientale;
- L'assetto idrogeologico;
- L'assetto insediativo e infrastrutturale;
- L'assetto degli ambiti di pianificazione e progettazione a livello provinciale.

Con riferimento all'areale interessato dal progetto (adduzione nei territori baraggivi con realizzazione di mini centrali idroelettriche), si segnala che il territorio comunale di Rovasenda è inserito nell'Ambito territoriale denominato “Baraggia”, il quale “*é caratterizzato dalla presenza dell'asse pedemontano di connessione con Biella (S.R. 142), sul quale sono in atto processi conurbativi, e del "nodo" di Gattinara, che funge da cerniera fra la pedemontana, gli assi di connessione con Vercelli (S.P. 594) e con la Valsesia (S.P. 299) ed è attraversato dalla linea ferroviaria Santhià – Arona.*

Dalla Tavola P.2.B/4-6 “*Tutela e valorizzazione dei beni storico – culturali e ambientali*” si evince in particolare che le opere in questione ricadono in area agricola nelle immediate vicinanze della restituzione nella roggia Marchionale nei pressi del pontecanale sul torrente Marchiazza. Poco ad est del sito vi è un'area denominata “*Pregio ambientale – documentario*” confinante con il territorio del Parco Regionale delle Baragge (Riserva Naturale Orientata delle Baragge).

Dalla Tavola P.2.A/4-6 “*Tutela e valorizzazione del paesaggio come sistema di ecosistemi*” si nota inoltre come l’area in oggetto ricada nel “*Sistema agricolo diversificato (art. 15) – Ecosistemi ad alta eterogeneità – Zona 4*”.

L’articolo 15 predispone i seguenti indirizzi:

- di conservazione degli usi agricoli del suolo attualmente esistenti, con particolare riguardo alla viticoltura e alla frutticoltura, limitando le attività di trasformazione dello stato dei luoghi (terrazzamenti, sterri ed altri movimenti di terra);
- di limitazione degli interventi di nuova edificazione ad uso abitativo a quelli necessari per lo svolgimento delle attività agricole;
- di compensazione rivolta a ricostituire ecosistemi naturali ed elementi di riqualificazione del paesaggio stesso rese necessarie dalla realizzazione di infrastrutture e servizi.

A poca distanza ad del sito in parola, vi è un’area appartenente al “*sistema delle reti ecologiche (art. 12) – Macchie e corridoi primari amatrice naturale – Zona 1a*” che corrisponde alla fascia fluviale del torrente Marchiazza e confina con un’area di “*Pregio ambientale – documentario*” e il territorio della Riserva Naturale Orientata delle Baragge (“Parchi Regionali”).

#### *2.2.6 Siti d’Importanza Comunitaria (PSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)*

Nel 1979 la Comunità Europea ha varato la direttiva 79/409/CEE volta a tutelare l’avifauna selvatica degli Stati membri. Questa Direttiva definisce le zone di protezione speciale, in seguito ZPS, quali aree di particolare importanza per il paesaggio, l’alimentazione, la riproduzione, lo svernamento o la sosta degli uccelli, con particolare riferimento ai migratori.

Nel 1992 la Comunità Europea ha varato una direttiva, la 43/92/CE detta Habitat, volta a tutelare gli ecosistemi degli Stati membri, con particolare riferimento ad ambienti e specie particolarmente minacciate, definendo le specie di importanza comunitaria per le quali gli ecosistemi vanno tutelati. Ai sensi dell’art. 1 di questa direttiva, ciascun sito di importanza comunitaria, in seguito SIC, è definito come un territorio che includa almeno un tipo di habitat naturale e/o almeno una specie prioritaria, di cui viene fornito l’elenco.


Lo stato italiano ha recepito la “Direttiva Habitat” con il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997. In seguito a tale atto le Regioni hanno designato le Zone di Protezione Speciale e hanno proposto come Siti di Importanza Comunitaria i siti individuati nel loro territorio sulla scorta degli Allegati A e B dello stesso D.P.R.

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 419-14905 del 29 novembre 1996, modificata con D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007, ha individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (“Habitat”) l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la costituzione della “Rete Natura 2000”. La

Regione Piemonte, con D.G.R. n. 37-28804 del 29 novembre 1999, modificata con D.G.R. n. 76-2950 del 22 maggio 2006 e con D.G.R. n. 3-5405 del 28 febbraio 2007, ha proposto al Ministero dell'Ambiente le aree finalizzate alla costituzione di Zone di Protezione Speciale per gli uccelli ai sensi della Direttiva comunitaria 2009/147/CE ("Uccelli").

Con l'emanazione della Legge 19/2009 la Regione Piemonte ha adottato uno strumento normativo specifico per la conservazione e la gestione della Rete Natura 2000, oltre che per il riordino del sistema delle aree protette regionali. La L.R. 19/2009 tra le altre cose, reca disposizioni per l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza prevista dal DPR 375/97 così come modificato dal DPR 120/03.

### SIC VALSESSERA IT1130002



Il sito, che abbraccia l'intero bacino del Sessera a monte di Masserenga è interessato in pieno dalla realizzazione del nuovo sbarramento (vedi evidenziazione in figura sopra riportata), dalla consequenziale ristrutturazione dell'esistente impianto delle Mischie e dalle connesse opere di cantierizzazione e di servizio a monte della località Piancone (apertura nuova teleferica, adattamento e nuovi bracci viabili per l'accesso alla diga etc.)

Piano di Gestione del S.I.C. Alta Val Sessera:

Nell'ambito della Rete Natura 2000 esistono vari strumenti per realizzare un'efficace conservazione dei siti di interesse comunitario: il piano di gestione costituisce uno di questi strumenti, ed è esplicitamente previsto dall'art. 4 del regolamento di attuazione della Direttiva Habitat (D.P.R. 357). La necessità di un piano di gestione risulta strettamente correlata alla funzionalità degli habitat ed allo stato di conservazione delle specie per cui il sito è stato individuato. Ciò significa che “se eventualmente l'attuale uso del suolo e la pianificazione ordinaria non compromettono tale funzionalità, il piano di gestione si identifica unicamente nella necessaria azione di monitoraggio” (D.M. 3/09/2002, G.U. 224 del 24/09/2002).

La necessità di un piano di gestione per il sito Alta Val Sessera è stata quindi verificata seguendo l'iter logico – decisionale proposto dal D.M. 03/09/2002 sopra citato.

A questo proposito si osserva che:

- Il sito non ricade al momento all'interno di alcuna area protetta e non ne comprende. Le misure di conservazione obbligatorie già esistenti sono contenute nella normativa regionale (L.R. 70/96 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, L.R. 32/82 “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale”), oltre che nelle Direttive Comunitarie (Habitat ed Uccelli). Le prescrizioni contenute in queste norme non sembrano essere sufficientemente dettagliate per garantire il mantenimento di ecosistemi complessi, in stato di progressiva evoluzione e con presenza di specie rare quali il S.I.C. Alta Val Sessera.
- L'enfasi che da qualche tempo è stata posta sulla riqualificazione dell'offerta turistica nell'area, in particolare per quanto riguarda le strutture sciistiche, potrebbe creare elementi di contrasto con la conservazione del S.I.C., e rende necessaria la definizione di obiettivi precisi ed indicatori di controllo che permettano di verificare il mantenimento dei livelli di diversità biologica all'interno dell'area.

L'Alta Val Sessera è attualmente soggetta ad altri strumenti di pianificazione (in particolare il Piano Forestale Aziendale ed il Piano Forestale Territoriale). Questi documenti costituiscono un'importante punto di riferimento, in particolare per la gestione degli ambienti forestali, che non hanno di per sé come finalità principale la conservazione della biodiversità e degli habitat di interesse comunitario, ma devono recepire le indicazioni di piani specificamente elaborati per questo scopo (vedi successivo paragrafo 2.2.11).

Altre norme rilevanti in campo di tutela naturalistica sono le direttive europee per la tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali d'interesse comunitario (DIR 79/409/CEE –Uccelli e DIR 92/43/CEE – Habitat), recepite dal Governo Italiano (D.P.R. n. 357/97, D.M. Ambiente 20/1/99, D.M. Ambiente 3/4/00, D.P.R. n. 120/03); in ottemperanza a tali impegni comunitari a cura di

ciascuna Regione sono stati individuati Siti di conservazione (Siti d'interesse Comunitario – SIC ai sensi della Dir. Habitat e Zone di protezione speciale – ZPS ai sensi della Dir. Uccelli), coincidenti o meno con aree protette già istituite, ufficializzati e approvate dall'Unione Europea.

Come precedentemente ricordato, occorre ribadire che il sito “Alta Val Sessera” è stato proposto e confermato dall'Unione Europea quale Sito di Interesse Comunitario (SIC), identificato dal codice IT1130002, nell'ambito del progetto Natura 2000 ai sensi della direttiva “Habitat” 92/43/CEE.


Il SIC comprende oltre metà della proprietà demaniale regionale e la totalità della porzione forestale a gestione attiva; pertanto, ai sensi dell'art. 6 DIR Habitat, qualsiasi piano, progetto o intervento gestionale che possa incidere su habitat o specie tutelati, dovrà essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza.

Le specie interessate dalla direttiva “Habitat” (esclusi gli uccelli), incluse nell'allegato B, sono definite “*Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione*”.

Le specie incluse nell'allegato D sono definite “*Specie animali e vegetali d'interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa*”.

**Per una descrizione più accurata e approfondita delle norme comunitarie relative alla tutela della biodiversità si rimanda al Piano di Gestione Naturalistica “Alta Val Sessera” redatto dall'I.P.L.A. nel luglio del 2004, per conto della Regione Piemonte - Settore pianificazione Aree protette, integrato con il piano forestale aziendale.**

## S.I.C. Baraggia di Rovasenda:



Il sito è interessato dal presente progetto nel suo corpo maggiore ed intermedio, (che si sviluppa a cavallo del corso del Rovasenda), dall'attraversamento della condotta di alimentazione (vedi traccia in rossa nello schema corografico sopra riportato); detto attraversamento impegna l'area SIC per meno di 2 km nel suo sviluppo in sinistra idrografica dello stesso corso d'acqua a sud della SS 142 biellese (tratto Gattinara Brusnengo).

L'area interessata dal suddetto progetto ricade all'interno del Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.), denominato "Baraggia di Rovasenda" e censito ai sensi della Direttiva Habitat con codice IT1120004 schedato in data novembre 1995 con aggiornamento in data febbraio 2009.

I caratteri fisici e le caratteristiche generali del Sito in esame, descritti nel paragrafo 4 del Formulário Standard dei siti della rete Natura 2000, sono rilevanti sia dal punto avifaunistico che delle carabidocenosi (anche se al riguardo alcuni interessanti elementi non sono stati confermati recentemente); si segnala comunque la presenza di *Pelobates fuscus* (anfimo anuro) e di *molinieta* e *molinieta-calluneti* su paleosuoli, con farnie, betulle e pioppi tremoli a gruppi o isolati, boschi radi con prevalenza di farnia e betulla.

Le depressioni umide lo rendono uno dei piú importanti settori delle brughiere pedemontane anche se molto frammentato.

La Regione Piemonte, nella scheda relativa al SIC IT1120004, riporta quanto segue:

*La presenza di aree comprese nel demanio militare ha determinato la conservazione di parte degli ambienti naturali, impedendone la messa a coltura. L'eventualità di dismissione delle aree demaniali, da tempo non più adibite ad esercitazioni militari, potrebbe causare il loro degrado in caso di mancata acquisizione da parte dell'Ente gestore dell'Area protetta. Ad oggi la minaccia più grave è l'abbandono di qualsiasi pratica gestionale tradizionale delle Baragge sulle quali si osservano quindi processi evolutivi della vegetazione tendenti ad una maggiore copertura forestale a scapito della brughiera, la cui conservazione deve essere considerata prioritaria. Inoltre si deve ricordare che negli ultimi anni alcune zone della Riserva in provincia di Vercelli sono state sottoposte ad interventi di spianamento ed arginatura in vista della coltura del riso, resa possibile dall'innovazione delle tecniche colturali e dalla disponibilità idrica. La messa a coltura di vaste superfici, come d'altra parte anche il frazionamento dell'ambiente con infrastrutture, industrie e insediamenti, compromette irrimediabilmente i valori naturalistici e paesaggistici di questo ambiente.*

### 2.2.7 PAI - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del fiume Po


Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – approvato con DPCM 24 24 maggio 2001 – è stato redatto, adottato ed approvato ai sensi della legge n. 183/89, quale “Piano stralcio” del piano generale del bacino del fiume Po.

Il PAI consolida e unifica la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico, coordina le determinazioni assunte con i precedenti stralci di piano e piani straordinari (PS 45, PSFF, PS 267), apportando in taluni casi le precisazioni e gli adeguamenti necessari a garantire il carattere interrelato e integrato proprio del piano di bacino.

Rispetto ai Piani precedentemente adottati il PAI contiene per l'intero bacino:

- il completamento del quadro degli interventi strutturali a carattere intensivo sui versanti e sui corsi d'acqua, rispetto a quelli già individuati nel PS45;
- l'individuazione del quadro degli interventi strutturali a carattere estensivo;
- la definizione degli interventi a carattere non strutturale, costituiti dagli indirizzi e dalle limitazioni d'uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e idrogeologico e quindi:
- in attesa del completamento, rispetto al PSFF, della delimitazione delle fasce fluviali sui corsi d'acqua principali del bacino il PAI contiene l'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, nella parte del territorio collinare e montano non considerata nel PS267.

Per quanto di interesse nell'ambito del presente studio si cita che il PAI all'interno dell'*atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici* contiene la *perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato*; tra queste di particolare rilevanza (vedi figura seguente 2.2.7.1) il fondovalle del torrente Sessera nel tratto Coggiola – Pray (quindi a valle del progettato invaso che pertanto riveste, come sarà esaminato nel prosieguo, una significativa importanza nella mitigazione dei rischi da piena nel territorio dominato).







AUTORITA' DI BACINO DEL Fiume PO  
PARMA

**Progetto di Piano Stralcio  
per l'Assetto Idrogeologico  
(PAI)**

Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici  
Allegato 4.1  
Perimetrazione delle aree a rischio  
idrogeologico molto elevato



Inquadramento della tavola sulla carta a scala 1:25.000 dell'Autorita' di bacino del fiume Po base cartografica CTR

Scala 1:10.000

028-PI-BI

Codice dell'area  
Coggiola - Pray

Comune  
Coggiola - Pray

Localita  
1 di 1

Tavola

Legenda

-  ZONA 1
-  ZONA 2
-  ZONA I
-  ZONA B-PR

Fig. 2.2.7.1

## 2.2.8 *Quadro dei vincoli:*

### Vincolo Paesaggistico:

Il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” di cui al D.Lgs 42/2004 (e ss.mm.ii.) che ha abrogato il precedente D.Lgs 490/1999, detta una nuova classificazione degli oggetti e dei beni da sottoporre a tutela ed introduce diversi elementi innovativi per quanto riguarda la gestione della tutela stessa.

Oggetto di tutela e valorizzazione è il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e paesaggistici. Il codice è suddiviso in cinque parti delle quali la seconda è relativa ai beni culturali e la terza a quelli paesaggistici.

Per quanto attiene i beni culturali sono oggetto di tutela:

- Le cose mobili ed immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, appartenenti allo Stato, alle Regioni o altri Enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro;
- Le cose mobili ed immobili del precedente punto che presentano interesse artistico, archeologico e antropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto;
- Le cose mobili ed immobili, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche , o collettive o religiose;
- Le ville, i parchi ed i giardini che abbiano interesse storico o artistico;
- I siti minerari di interesse storico o etnoantropologico.

Di tali beni è impedita la distruzione, il danneggiamento o l’uso non compatibile con il carattere storico artistico o tale da recare pregiudizio alla loro conservazione.

L’esecuzione di opere e lavori di qualunque tipo su tali beni è subordinata ad autorizzazione da parte del Soprintendente, ad eccezione delle opere e di lavori per i quali il relativo iter autorizzativo prevede il ricorso alla conferenza di servizi o soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale, nei quali casi l’autorizzazione è espressa dai competenti organi del Ministero con parere motivato da inserire nel verbale della conferenza o direttamente dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia della compatibilità ambientale.

Per quanto attiene i Beni Paesaggistici, il Codice individua la seguente classificazione:

- a. Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico:

- Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
  - Le ville, i giardini i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconde del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  - I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente un valore estetico e tradizionale;
  - Le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
- b. Le aree tutelate per legge in quanto categorie di beni (art.142 D.Lgs 42/2004):
- a) I territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare;
  - b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i territori elevati sui laghi;
  - c) I fiumi i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvati di RD 11 dicembre 1933 n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  - d) Le montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e i 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e le isole;
  - e) I ghiacciai ed i circoli glaciali
  - f) I parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
  - g) I territori coperti da foreste e boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art.2, commi 2 e 6, del D.Lgs 18 Maggio 2001, n°448;
  - h) I vulcani;
  - i) Le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
- c. Gli immobili e le aree comunque sottoposte a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 (ex legge 431/1985).

Il Codice prevede, inoltre, che i Piani Paesaggistici esistenti siano rivisitati, e, ove parziali, siano estesi all'intero territorio regionale.

Nel ribadire la competenza delle Regioni in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, si indicano i criteri di elaborazione dei piani paesaggistici regionali che, in base alle caratteristiche

naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza ed integrità dei valori paesaggistici, devono ripartire l'intero territorio di competenza in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico sino a quelli significativamente compromessi o degradati, attribuendo a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica ed individuando così, in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita in base alla verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dagli stessi piani e quelle per le quali il piano definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento.

I Piani possono, inoltre, individuare:

- a. Le aree nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici, richiede comunque il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- b. Le aree, non oggetto di atti e provvedimenti volti alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi può avvenire in base alla verifica di conformità alle previsioni del piano e dello strumento urbanistico effettuato nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio con le modalità previste dalla disciplina e non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Le Regioni hanno quattro anni di tempo per verificare la congruenza fra i Piani Paesistici attualmente vigenti ed i nuovi contenuti richiesti dal Codice e provvedere, se necessario, agli opportuni adeguamenti. Una volta aggiornati i Piani, i Comuni, le Province e gli Enti gestori delle aree naturali protette hanno due anni di tempo per adeguare e conformare gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici.

#### Vincolo idrogeologico

E' istituito ai sensi del Regio Decreto n. 3267/1923 ed è graficamente individuato in tavole su base IGM in scala 1:25000 e su planimetrie catastali. Il decreto vincola per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Un secondo vincolo è posto sui boschi che, per la loro speciale ubicazione, difendono terreni e fabbricati da caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi o dalla furia del vento.

Per i territori vincolati sono segnalate una serie di prescrizioni sull'utilizzo e la gestione; il vincolo idrogeologico deve essere tenuto in considerazione soprattutto nel caso di territori montani, dove tagli indiscriminati e/o opere di edilizia possono creare gravi danni all'ambiente.

### 2.2.9 INTERRELAZIONE PROGETTO – VINCOLI

Come sarà meglio descritto nel successivo quadro progettuale (all. 3) il progetto in esame prevede la realizzazione di un nuovo sbarramento alla confluenza Sessera – Dolca con costituzione di uno specchio liquido a tergo di significative proporzioni, l'adduzione delle risorse invase prima alla centrale idroelettrica Piancone 1, attraverso un sistema di condotte esistente, e quindi verso i territori baraggivi.

Questa parte di adduzione è prevista svolgersi in un primo tratto all'interno della sezione della galleria Piancone – Granero (che dovrà essere realizzata a fini cantieristici unitamente ad una teleferica da Piancone alla diga preliminarmente alla realizzazione dello sbarramento per assicurare la movimentazione dei materiali), quindi lungo il corso del Sessera fino all'altezza di Crevacuore, ed infine nella piana vercellese, con due ramificazioni facenti rispettivamente capo a due costruende centrali idroelettriche di piccola taglia (Ostola 2 e Sesia 1).

La parte iniziale (diga, teleferica, galleria in parte) insiste all'interno del SIC IT1130002 (Alta Valsessera) mentre la parte terminale attraversa una parte frammentata del SIC IT1120004 (Baraggia di Rovasenda).

Tutto l'areale interessato dal progetto risulta vincolato ai sensi del RD 3267/1923 (vincolo idrogeologico), come evidenziato nella planimetria tematica (base CTR e scala 1:25.000) allegata in calce al presente quadro programmatico.

Detta planimetria riporta le impronte e/o le tracce delle opere previste (definitive e/o temporanee) sui tematismi vincolistici che gravano specificatamente sul territorio interessato.

Dall'analisi delle informazioni emerge in sintesi quanto segue:

- La costruzione dello sbarramento e la costituzione dell'invaso a tergo si svolgono in aree a tutela idrogeologica (RD 3267/1923), interessano fasce di corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvati di RD 11 dicembre 1933 n. 1775 e le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna (art.142 comma c D.Lgs 42/2004) e territori coperti da foreste e boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e/o sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art.2, commi 2 e 6, del D.Lgs 18 Maggio 2001, n°448 (art.142 comma g D.Lgs 42/2004);
- La costruzione della teleferica da Piancone al cantiere della diga interessa aree a tutela idrogeologica (RD 3267/1923) e prevalentemente territori coperti da foreste e boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e/o sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art.2, commi 2 e 6, del D.Lgs 18 Maggio 2001, n°448 (art.142 comma g D.Lgs 42/2004);

- Il nodo di interscambio di Piancone tra i due modi di trasporto (locomozione in galleria e teleferica) ricade in area a tutela idrogeologica (RD 3267/1923) e direttamente su corsi d'acqua (Sessera, Confienza) iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvati di RD 11 dicembre 1933 n. 1775 e le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna (art.142 comma c D.Lgs 42/2004);
- La costruzione della galleria Granero – Piancone si svolge sottostante ad aree a tutela idrogeologica (RD 3267/1923) mentre le opere di imbocco e sbocco interessano direttamente territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e/o sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art.2, commi 2 e 6, del D.Lgs 18 Maggio 2001, n°448 (art.142 comma g D.Lgs 42/2004);
- Il primo tratto della condotta adduttrice interrata, da Granero alla località Azoglio, interessa aree a tutela idrogeologica (RD 3267/1923) permanentemente all'interno della fascia del fiume Sessera, iscritto negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvati di RD 11 dicembre 1933 n. 1775 e le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna (art.142 comma c D.Lgs 42/2004);
- Il tratto vallivo della condotta adduttrice interrata da Azoglio a Villa del Bosco e a Rovasenda , nonché l'edificazione delle centrali idroelettriche OST 2 e Sesia 1, si svolge costantemente in aree a tutela idrogeologica (RD 3267/1923), interessando nella sola parte terminale fasce di corsi d'acqua (Rovasenda, Marchiazza) iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvati di RD 11 dicembre 1933 n. 1775 e le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna (art.142 comma c D.Lgs 42/2004), prevalentemente in territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e/o sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art.2, commi 2 e 6, del D.Lgs 18 Maggio 2001, n°448 (art.142 comma g D.Lgs 42/2004);

Quanto sopra espresso costituisce parte sostanziale della *relazione paesaggistica* che, ai sensi della vigente normativa, viene trasmessa alle Soprintendenze territoriali ai *beni culturali* per le determinazioni di competenza.

Nel competente paragrafo del quadro ambientale viene analizzata la componente propriamente paesaggistica dell'impatto derivante dalle opere, con particolare riferimento all'opera di sbarramento ed alla costituzione dell'invaso; in fase di esercizio, a cantieri chiusi, gli ulteriori manufatti di possibile incidenza sulla componente paesaggistica sono rappresentati solo dall'imbocco e dallo sbocco della galleria e dalla realizzazione di modesti edifici di servizio (nodo di Granero) e di due centrali idroelettriche.

### *2.2.10 Piano Energetico Regionale*

Il *Piano Energetico Ambientale* della Regione Piemonte (approvato con D.C.R. n.351 – 3642 del 03 02 2004 e pubblicato sul supplemento n.11 al B.U. regionale del 18 03 2004) è un documento di programmazione che contiene indirizzi ed obiettivi strategici in campo energetico e quindi costituisce il quadro di riferimento per chi assume iniziative riguardanti l'energia sul territorio piemontese.

Per quanto attiene migliori specificazioni, con particolare riferimento al settore idroelettrico qui di interesse, si rimanda al paragrafo 3.3.3 del quadro progettuale successivamente esposto.

### 2.2.11 Piani Ittici

Oltre alla normativa nazionale di riferimento di cui al RD 1604 del 08 10 1931 (*Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca*) Legge n. 38 del 07 03 2003 (*Disposizioni in merito di agricoltura*) e Decreto legislativo n.154 del 26 05 2004 (*Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'art.1, comma 2, della Legge 38/2003*) la Regione Piemonte ha emanato in merito un corpus specifico imperniato sulla Legge Regionale n.37 del 29 12 2006 (*Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca*) e ss. mm. ii. di cui alle LL.RR. 17/2008; 22/2009 e 29/2009.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/R del 21 04 2008 é stata data attuazione all'art.9, comma 3, della soprarichiamata legge 37/2006 approvandone il relativo regolamento, poi modificato limitatamente a quanto attinente l'art.31 dello stesso.

Detto art.31 prescriveva che fino all'adozione del provvedimento provinciale di classificazione delle acque per la pesca di competenza di cui all'articolo 3, le acque principali sono individuate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 66-22758 del 25 gennaio 1983 (*Classificazione delle acque della Regione ai fini della pesca. Art. 6 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7*).

Si riporta per comodità di memoria il richiamato art.3 del Regolamento che prescriveva:

1. Le Province individuano le acque principali nei Piani provinciali.

2. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale di cui all'articolo 10 della l.r. 37/2006, ai soli fini dell'esercizio della pesca, il presente regolamento individua:

a) le acque salmonicole per la pesca come da allegato A;

b) tutte le acque non comprese nell'allegato A dove si rileva la presenza di fauna ittica sono individuate come ciprinicole;

c) le zone ittiche a prevalente presenza di trota marmorata o temolo come da allegato B.

3. Le Province, sentiti gli Enti di gestione delle aree protette interessati, possono limitare ovvero vietare l'esercizio della pesca nelle acque interne comprese all'interno di:

a) aree di frega, protezione o ripopolamento della fauna ittica;

b) aree protette nazionali, regionali e provinciali;

c) siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

d) zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Gli allegati A e B di cui ai sopra riportati commi 2 a, 2b e 2c riconosce come *acque salmonicole per la pesca* per quanto attiene la Provincia di Biella *tutte le acque scorrenti e bacini a monte della strada Cerrione Mongrando – Cossato – Gattinara* e per la Provincia di Vercelli le acque del fiume Sesia *dalle origini al ponte di Romagnano Sesia e suoi bacini ed affluenti per tutto il loro corso ed estensione*; pertanto rimane incluso tutto il corso del fiume Sessera.

Il documento prescrive altresì per i salmonidi (ed in particolare per la *salmo trutta trutta* trota fario) il divieto di pesca dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio.

Non risultano per quanto riguarda tratti fluviali del Sessera zone a pesca interdette ai sensi dell'art.14 della LR n.7 del 11 02 1981.

Infine di particolare rilevanza ai fini del presente Studio l'emanazione della "*disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art.12 della legge regionale n. 37/2006*" approvata con deliberazione 72 – 13725 del 29 03 2010, pubblicata sul BURP n.16 del 22 04 2010.

La suddetta disciplina si applica negli ambienti acquatici individuati dal "Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca". Nelle more dell'approvazione di tale Piano si applica:

a) dove si rilevi o sia stata rilevata, nell'ambito di monitoraggi, studi o ricerche, la presenza di esemplari di *Austropotamobius pallipes* (gambero di fiume) o di specie di fauna ittica di cui all'allegato C del Regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R "Attuazione dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca)", che tra le varie specie ittiche da tutelare include anche la *trota fario* che caratterizza il corso del Sessera.

b) dove sono presenti diritti esclusivi di pesca, diritti reali sulla pesca o usi civici di pesca.

La *disciplina*, norma, per i siti di applicabilità della stessa, la definizione delle competenze amministrative deputate al rilascio dei "pareri di compatibilità" (richiesti ai sensi dell'art. 5), delle autorizzazioni per la messa in secca e dei provvedimenti cautelari di inibizione e/o sospensione delle opere ed inoltre gli adempimenti connessi alle concessioni (nuove e rinnovi) di derivazioni d'acqua e agli scarichi in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi.

Di essenziale importanza le "*precauzioni da adottare per la realizzazione di opere ed interventi negli ambienti acquatici*" che costituiscono l'allegato A alla disciplina sopra ricordata.

In questo quadro si segnalano le *indicazioni per limitare le interferenze con la fauna e gli habitat*, le *indicazioni specifiche in caso di disalvei e movimentazioni di terra e inerti in alveo*, le *cautele in*

*ambiti di particolare pregio naturalistico, le prescrizioni concernenti il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva, le interferenze con la portata dei corsi d'acqua naturali (modalità di restituzione delle acque, regolazione degli organi mobili delle opere interferenti) gli interventi di recupero ambientale, le indicazioni specifiche in caso di opere longitudinali ed infine la gestione del cantiere.*

Del quadro tecnico – normativo sopra delineato si è tenuto conto nell'indicazione delle opere di mitigazione degli impatti sia per quanto attiene la costruzione della diga che la realizzazione della condotta alimentatrice nei tratti interferenti con l'alveo fluviale.

E' in fase di valutazione (VAS) il nuovo *Piano Ittico Regionale* (PIR) del Piemonte, redatto ai sensi della LR 37/06, dal quale a cascata dovrebbero dipendere i *Piani Ittici Provinciali*

### 2.2.12 *Piani Forestali*

A valle del passaggio alla Regione Piemonte dei beni patrimoniali dello Stato, gestiti dall'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, è stato redatto il Piano Forestale Aziendale (PFA) "Alta Val Sessera" in coordinamento con la stesura del PFT dell'Area Forestale 41 - Alta e Bassa Valle Cervo, Valle Mosso, Valle Sessera, Prealpi Biellesi (affidato al Gruppo di lavoro coordinato dalla dott.sa Forestale R. Benetti) e con il Piano di Gestione del Sito IT1130002 "Alta Val Sessera".

Il Piano Forestale Aziendale dell'Alta Valle Sessera è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-8967 del 16 giugno 2008 e approvato e reso esecutivo con Decreto della Presidente della Giunta Regionale 19 giugno 2008, n. 78.

Nelle premesse il PFA ricorda che, a livello nazionale, è tuttora vigente il R.D.L. n. 3267/23 *"Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani"*, che sottopone a *"vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di utilizzazioni contrastanti con le norme della suddetta legge, possono con danno pubblico subire denudazione, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque"* e sottopone a vincolo per altri scopi *"i boschi che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono essere a limitazioni nelle loro utilizzazioni"*.

IL PFA prosegue ricordando che *il suddetto R.D.L. obbliga, inoltre, le proprietà pubbliche a gestire i loro patrimoni boscati in conformità ad un piano economico (art. 130). Tale R.D.L. introduce le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) che, insieme al Regolamento applicativo del n. 1126/26, disciplinano la gestione, la pianificazione e la trasformazione dei boschi con particolare riferimento alla funzione di protezione dell'assetto idrogeologico del territorio.*

*A livello regionale anche la legge forestale del Piemonte (L.R. n. 57/79) prevede la redazione di Piani d'assestamento forestali, assimilati ai Piani economici dei beni silvo-pastorali di cui al sopraccitato R.D., con priorità per le proprietà comunali, per le zone sottoposte a vincolo idrogeologico e per le aree protette.*

*A seguito dell'emanazione della L. n. 431/85 (c.d. legge Galasso, integrata nel D.L. n. 490/99 -, ora sostituito dal D.L. 42/04 Codice dei beni culturali e ambientali) tutti i boschi sono soggetti al vincolo paesaggistico-ambientale e gli interventi che non costituiscano "taglio colturale" sono soggetti a specifica autorizzazione.*

*Da punto di vista paesistico-ambientale, la L.R. n. 20/89 e ss.mm.ii., attuativa della delega statale in materia, stabilisce che i piani forestali delle aree protette hanno valenza paesistica per tutti gli interventi previsti, mentre al di fuori di esse l'attuazione dei piani forestali può necessitare di*

*ulteriori autorizzazioni quando si tratti di interventi sulle infrastrutture (viabilità) o di tagli non contemplati dalle Prescrizioni di Massima e di polizia forestale ovvero di tagli a raso o di ceduazioni di superfici accorpate oltre 10 ettari.*

*Il DL n. 227/01 all'art. 3 (Programmazione forestale) ribadisce la centralità della pianificazione forestale demandando alle Regioni la definizione di tipologia di strumenti gestionali, modalità di elaborazione, controllo dell'applicazione e revisione; i piani devono conseguire obiettivi economici e ambientali, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità ed in armonia con gli obiettivi definiti con le Risoluzioni delle conferenze interministeriali di Helsinki e Lisbona, concernenti la promozione della gestione forestale sostenibile, dai punti di vista economico, ecologico e sociale.*

*I programmi europei e italiani attuativi del Protocollo di Kyoto, sottoscritto dal Governo italiano, per la riduzione delle emissioni e la migliore captazione dei gas responsabili dell'effetto serra, ritengono la pianificazione forestale un requisito essenziale per potere contabilizzare i boschi come efficaci ai fini dell'attribuzione delle cosiddette "quote carbonio" nazionali.*

Vengono inoltre ricordate le norme relative alla protezione dagli incendi boschivi ed in particolare la Legge Nazionale 21 novembre 2000, n. 353 "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000 e quella regionale LR n. 16/94 . *Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi* e successiva Circolare esplicativa sull'applicazione della stessa LR 9 giugno 1994, n.16.

Il piano forestale aziendale è equiparato al piano d'assestamento forestale ai sensi della L.R. 57/79; la sua validità è estesa a tutti i soprassuoli forestali presenti all'interno dei limiti della Proprietà Demaniale Regionale della Valle Sessera.

Gli obiettivi e le norme contenute nel PFA costituiscono un dettaglio armonizzato con il PFT dell'AF 41, in quanto il PFA integra ed attua anche gli indirizzi gestionali per la superficie pastorale inclusa nei limiti della Proprietà Regionale.

Il PFA specifica ed attua, quale stralcio operativo per la componente forestale, quanto stabilito nel Piano di gestione del S.I.C redatto ai sensi dell'Art. 4 del regolamento di attuazione della Direttiva "Habitat" (DPR 357 del 8/9/97), in accordo con le "*Linee guida per la redazione di piani di gestione di Siti d'Interesse comunitario*" emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, garantendo il coordinamento fra i diversi strumenti di gestione.

Gli obiettivi e gli interventi gestionali del PFA sono stati definiti per conseguire una gestione forestale sostenibile e polifunzionale, con la priorità per conservare e migliorare le condizioni degli

habitat e delle specie tutelate ai sensi della Dir. Habitat. Pertanto, dopo aver evidenziato gli habitat e le specie (vegetali ed animali) d'interesse europeo ed eventualmente regionale presenti, gli obiettivi e gli interventi gestionali sono stati specificati, valutandone le incidenze sulla loro integrità.

A tal proposito sono stati definiti parametri per valutare l'efficacia degli interventi selvicolturali secondo i principi di una selvicoltura prossima alla natura.

Quanto sopra premesso il PFA si sviluppa, previa valutazione dei fattori incidenti, descrivendo l'evoluzione colturale dei boschi ed in particolare dei tipi strutturali che caratterizzano la superficie forestale per pervenire a definire le proposte gestionali che includono il dettaglio degli interventi selvicolturali, di quelli per la valorizzazione del popolamento da seme, per la valorizzazione delle aree a fruizione e per le superfici non forestali comprese all'interno della perimetrazione PFA.

Parte sostanziale del Piano riguarda la Normativa generale per gli interventi, da intendersi stralcio ed approfondimento per il tema forestale di quella presente nel Piano di Gestione del SIC "IT1130002 – Alta Valle Sessera", di cui il PFA costituisce lo strumento specifico per la gestione della componente forestale.

In questo settore particolare interesse assume il disposto dell'art. ART. 24 (*Infrastrutture*) delle normative sopra richiamate che sancisce, estensivamente rispetto all'area strettamente censita ai fini forestali pubblici, che *entro il perimetro del SIC, per le finalità conservative della fauna e della flora, e per motivi paesaggistici, non è ammesso alcun tipo di opera che modifichi l'ambiente o il paesaggio. Qualsiasi progetto, anche non direttamente connesso all'area, ma che abbia effetti su di essa, è oggetto di valutazione di incidenza. L'accordo al progetto sarà riconosciuto dalle autorità nazionali competenti solo dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito stesso (art. 6 Direttiva 43/92) e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. Valgono inoltre, in rispetto alle zone boscate e al vincolo idrogeologico, i disposti degli articoli 30 e 31 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.*

*Su tutto il territorio del SIC è vietato:*

- *Edificare;*
- *Introdurre allevamenti animali di tipo intensivo o industriale;*
- *Apporre qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario;*
- *Nuovi impianti di risalita a fune e relative attrezzature; non è consentita l'apertura di nuovi tracciati per lo sci da discesa.*

Il PFA è corredato da allegati cartografici ed in particolare dalla:

- *Carta forestale e delle altre coperture del territorio;*

- Carta dei Tipi strutturali ;
- Carta degli interventi gestionali e della viabilità;
- Carta delle compartimentazioni;
- Carta sinottica catastale.

Dalla sovrapposizione dei tematismi di cui alla sopraesposta cartografia con l'impronta degli interventi previsti per la realizzazione del nuovo invaso o consequenziali ad esso (estensione dello specchio idrico a monte dello sbarramento) (vedi figura 2.2.11.1) si deduce che la quasi totalità di questi ultimi non incidono sulle aree oggetto di intervento gestionale forestale, tranne alcuni lembi apicali del nuovo specchio idrico – lato torrente Dolca – che interessano, peraltro solo marginalmente, una faggeta oligotrofica a previsto *diradamento*.

Da segnalare inoltre come tra gli interventi di potenziamento della rete viabile forestale sia inserita anche la previsione di adeguamento della modesta arteria stradale che in sinistra idrografica sale alla diga delle Mischie dalla località Piancone; adeguamenti dello stesso tratto sono previsti, con diversa ma non incompatibile finalità, anche nel progetto del nuovo invaso.




Fig. 2.2.12.1

# LEGENDA

**1...n** Limite del particellare forestale e relativa numerazione


## INTERVENTI GESTIONALI

### Superficie forestale



Nessuna gestione attiva (Grey)

### Altre coperture del territorio



### Priorità d'intervento

<i>B</i>	Primo triennio (2004-2006)
<i>M</i>	Secondo triennio (2007-2009)
<i>D</i>	Terzo triennio (2010-2013)


## VIABILITÀ FORESTALE E RELATIVA NUMERAZIONE

### Esistente



Zone servite (Dotted pattern)

### Proposta



### 2.2.13 CLASSIFICAZIONI ACUSTICHE

Le indicazioni ed i dettami atti a contenere l'inquinamento acustico del territorio sono inserite nella legislazione di settore entrata in vigore dal 1995 (Legge Quadro n.447/95), nonché nelle *“Linee guida per l'elaborazione di piani comunali di risanamento acustico”* redatte nel 1998 a cura di ANPA e ARPA.

Lo specifico quadro normativo è stato inoltre integrato dal Decreto G.R. 6 agosto 2001, n. 85 - 3802 che detta *“Criteri per la Classificazione Acustica del Territorio (L.R. 52/2000, ART. 3, COMMA 3, LETT. A)”*, *Linee guida per la classificazione acustica del territorio*, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2001

Con la promulgazione del D.P.C.M. 1/3/1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”*, la classificazione acustica del territorio comunale (*“zonizzazione acustica”*) aveva già assunto il ruolo di strumento base su cui articolare i provvedimenti legislativi in materia di protezione dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.

Il significato di tale strumento legislativo è stato quello di fissare dei limiti per il rumore tali da garantire le condizioni acustiche ritenute compatibili con i particolari insediamenti presenti nella porzione del territorio considerata, operazione preliminare e necessaria per garantire la possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti dal provvedimento legislativo.

La *“Legge Quadro sull'inquinamento acustico”* 26 ottobre 1995 n° 447, attuale riferimento legislativo in materia di tutela ambientale dall'inquinamento acustico, ha perfezionato le regole di applicazione dello *“strumento” “classificazione acustica”*.

In particolare, come specificato nell'art.4 comma 1 lettera a, le Regioni dovevano definire con legge *“i criteri in base ai quali i Comuni (...) procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni”*.

Con la predetta legge sono stati inoltre stabiliti i termini per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale.

Il nuovo provvedimento legislativo in materia di inquinamento acustico ha anche ampliato la portata di applicazione della zonizzazione, essendo essa incidente sui limiti di nuove grandezze fisiche indicatrici del disturbo e dei danni alla salute (valori limite di emissione, valori di attenzione e valori di qualità).

Lo schema a *“decreti attuativi”* della Legge Quadro ha determinato l'attuale situazione di limitata definizione su come elaborare una zonizzazione acustica; in particolare ad oggi mancano, per la gran parte delle Regioni (Piemonte incluso), i criteri in base ai quali i Comuni dovranno effettuare la classificazione acustica del territorio di loro competenza.

Tra i decreti promulgati sono di interesse il DPCM. 14/11/1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”, il DM. 31/10/1997 “*Metodologia di misura del rumore aeroportuale*”, il DPR. 18/11/1998 n° 459 “*Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario*” ed il DM 16/03/1998 “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico*”.

Il primo di questi provvedimenti introduce le definizioni delle diverse classi acustiche (le stesse già riportate nel DPCM. 1/3/1991) e soprattutto il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e delle altre sorgenti sonore di cui all’art. 11, comma 1 della L. 447/95. Questi buffer si “sovrappongono” alla zonizzazione acustica “generale”, determinando, di fatto, delle zone di “deroga parziale” ai limiti per il rumore prodotto dalle infrastrutture stesse.

Il D.M. 16/03/1998 non fornisce indicazioni specifiche su come effettuare una classificazione acustica, ma costituisce una base culturale indispensabile per il progettista, in quanto specifica le tecniche da adottare per valutare i livelli di inquinamento acustico che dovranno essere poi comparati con i limiti di area stabiliti in fase di zonizzazione acustica.

Per quanto attiene la Regione Piemonte deve fare riferimento alla L.R.52/00 (BUR numero 43 del 25 ottobre 2000) recante “*Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico*” che imponeva ai Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti di predisporre, entro 12 mesi dalla pubblicazione della predetta LR, la proposta di classificazione acustica e avviare la procedura di attivazione di cui all’articolo 7; gli altri Comuni avrebbero dovuto provvedere in merito entro ventiquattro mesi dalla stessa data.

Si fa riferimento alle “*Linee guida per l’elaborazione di piani comunali di risanamento acustico*” di A.N.P.A. e A.R.P.A., 1998 e alle “*Linee guida per la classificazione acustica comunale*” redatto da Provincia di Torino e A.R.P.A. Piemonte, elaborato in seguito al Progetto “Disia 2” (“Programma triennale 1994 –1996 per la tutela ambientale” del Ministero dell’Ambiente).

Le Linee Guida per la classificazione acustica del territorio emanate nell’agosto del 2001 indicano nelle premesse che redigere un piano di classificazione acustica equivale ad attribuire ad ogni porzione del territorio comunale i limiti per l’inquinamento acustico con riferimento alle classi definite nella Tabella A del DPCM 14/11/1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”.

Il processo di zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti, tenendo conto contestualmente di tutti gli strumenti di pianificazione dell’ambiente, del territorio, della viabilità e dei trasporti, nonché della morfologia del territorio, al fine di conseguire una classificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti gli

strumenti previsti dalla legge per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico. Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, è necessario stabilire un'unità territoriale di riferimento individuata nell'isolato e definita come una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da evidenti discontinuità geomorfologiche (fiumi, torrenti, laghi, colline, argini, crinali, mura, linee continue di edifici, eccetera). È altresì da evitare una eccessiva semplificazione, che potrebbe portare a classificare in modo ingiustificato e indistinto vaste aree di territorio.

#### LIMITI ACUSTICI.

In applicazione al DPCM 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno, dalle 06,00 alle 22,00, e notturno, dalle 22,00 alle 06,00. Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della legge quadro 447/95.

I valori di cui sopra sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al decreto 14/11/97 e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti Art. 4, comma 1, lettera a) e Art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447,

#### Tabella A - classificazione del territorio comunale

**CLASSE I** - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

**CLASSE II** - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

**CLASSE III** - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

**CLASSE IV** - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Quanto sopra premesso nello studio dell'impatto del rumore provocato dalle attività di cantiere, successivamente esposto, si è fatto riferimento alla classificazione acustica dei Comuni interessati e precisamente:

- *Classificazione acustica* del Comune di Camandona (redatta nel luglio 2004)
- *Classificazione acustica* del Comune di Coggiola (redatta nel maggio 2005)
- *Proposta Classificazione acustica* del Comune di Crevacuore
- *Classificazione acustica* del Comune di Curino (redatta nell'aprile 2005)
- *Classificazione acustica* del Comune di Mosso (redatta nel novembre 2005)
- *Adozione della proposta di Classificazione acustica* del Comune di Portula (B.U. 26 del 01 07 2004))
- *Classificazione acustica* del Comune di Pray (redatta nel gennaio 2005)
- *Classificazione acustica* del Comune di Sostegno (redatta nel settembre 2004)
- *Classificazione acustica* del Comune di Trivero (redatta nel luglio 2006)
- *Classificazione acustica* del Comune di Vallanzengo (B.U. 32 del 11 08 2005)

## **2.3 DESCRIZIONE DEI RAPPORTI DI COERENZA DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI PIANIFICATORI**

### *2.3.1 La pianificazione dei Comuni interessati*

Nei precedenti paragrafi sono state indicate, sia pur sinteticamente, le informazioni inerenti il quadro pianificatorio a livello regionale e provinciale, dalle quali trarre ogni elemento utile a valutare la compatibilità degli interventi proposti con la progettazione in esame.

Di seguito vengono esposte ulteriori notazioni concernenti la pianificazione dei principali Comuni, che peraltro sono specificatamente coerenti con la pianificazione sovraordinata.

#### P.R.G.C. del Comune di Trivero:

Il Piano Regolatore di Trivero è stato adottato, integrato e modificato con Deliberazioni C.C. n. 40 del 18.07.1997, C.C. n. 55 del 21.11.1997 e C.C. n. 57 del 23.10.1998 ed infine approvato con Deliberazione G.R. n. 12 – 27806 del 19.07.1999, pubblicata sul B.U.R. n. 30 del 28.07.1999.

Nelle Norme Tecniche di Attuazione l'area interessata dalla realizzazione dell'invaso, per quanto riguarda i vincoli geologici ricade nell'art. 44 – AREE MONTANE DELL'ALTA VAL SESSERA, dove si specifica che tali aree *“Rientrano tra le aree montane poste a Nord dello spartiacque definito dai monti Rubello e S. Bernardo, oggetto di particolare attenzione e tutela nel presente progetto di P.R.G.”*. Tale articolo prosegue affermando che *“Queste aree presentano caratteristiche assimilabili a quelle della classe 2 e in caso di utilizzo urbanistico sono soggette alle stesse prescrizioni”*. La classe 2 è descritta all'art. 42 – AREE IN CUI L'UTILIZZO URBANISTICO E' SCONSIGLIATO, in tali aree *“Rientrano le porzioni di territorio ad elevata acclività o nelle quali particolari articolazioni morfologiche determinano condizioni di pericolosità tali da sconsigliarne l'utilizzo urbanistico. Le condizioni di pericolosità geomorfologia sono superabili solo attraverso l'adozione di accorgimenti tecnici...”*.

L'art. 76 – ALTA VALSESSERA ED AREE AD ESSA LIMITROFE (G) descrive la zona come *“Area di tutela ecologico – naturalistico – storica dell'Alta Val Sessera e della zona ad essa limitrofa (Oasi Zegna, Piane di Barbato), finalizzata alla conservazione dell'ambiente naturale e della coltura agro – silvo – pastorale, alla ricerca scientifica e ad una limitata fruizione residenziale – turistico – ricreativa nel rispetto dell'ambiente”*.

Le Prescrizioni Generali prevedono che *“Tutti gli interventi sul territorio dovranno essere attuati nel rispetto dell'ambiente ed attentamente valutati da un punto di vista ecologico – paesaggistico, sono consentite ovunque opere di bonifica del suolo e di urbanizzazione a rete. L'apertura di piste forestali permanenti dovrà privilegiare il recupero dei tracciati esistenti”*.

#### P.R.G.C. del Comune di Vallanzengo

L'area interessata dall'invaso è classificata (vedi *carta di sintesi e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica* (elaborato G7) in classe 3 A, che comprende *porzioni di territorio in edificato o con edificazione molto rada, soggette od assoggettabili a condizioni di pericolosità geomorfologica elevata* ove non sono ammesse nuove costruzioni *mentre sono possibili, sulla base di indagine geologica interventi non altrimenti localizzabili (come infrastrutture anche stradali.*

Tali indicazioni sono state recepite e confermate in sede di Variante Strutturale al PRG vigente adottato con delibera del C.C. n.23 del 27 10 2007 ed approvato con delibera della G.R. n. 17/9998 del 20 11 2008 (vedi elaborato PR3 *infrastrutture e suolo urbano ed extraurbano: uso e vincoli*).

#### P.R.G.C. del Comune di Mosso:

Nell'Allegato "8 geo – Carta della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico", l'area interessata dalle opere ricadenti nel territorio comunale di Mosso risulta appartenere alla classe di pericolosità 3, art. 4.1.3 "*Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologia e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedire l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente*". In particolare, l'area ricade nella sottoclasse 3a.1. "*Aree con condizioni fisiche molto sfavorevoli legate alle precarie condizioni di stabilità dei versanti e all'azione diretta dei corsi d'acqua*".

Il resto del territorio nei dintorni dei sondaggi ricade nella classe 3 indifferenziata "*Porzioni di territorio caratterizzate da ridotta o assente urbanizzazione e da condizioni morfologiche tali da determinare un'elevata propensione al dissesto...*".

#### P.R.G.C. del Comune di Portula:

Nella Tavola D 2.1 Sviluppi del Territorio – Usi del Suolo, l'area interessata dagli interventi in progetto sul territorio comunale di Portula, ricade sotto la denominazione di "Siti di Interesse Comunitario ai sensi Direttiva 42/93/CEE". Tali aree sono normate dall'art. 38 "(S.I.C.) SITO DI INTERESSE COMUNITARIO DELLA VAL SESSERA IT1130002" riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. che prevede per l'area S.I.C. le azioni di "*conservazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio montano; valorizzazione e riscoperta degli itinerari naturalistici; protezione degli elementi di interesse ecologico – ambientale presenti nel territorio; progetti di fruizione diffusa del territorio per incentivare il turismo montano*".

*“Pertanto in tali aree le opere consentite sono solo ed esclusivamente quelle che si rendano necessarie ai fini di intervenire sulla stabilità di versante, l’adeguamento funzionale alle esigenze eventualmente legate alla lavorazione ed allo stoccaggio dei prodotti agricoli ed al ricovero del bestiame e si promuove il recupero funzionale degli edifici esistenti per la fruizione turistica estiva ed invernale”.*

L’area delle opere ricade nella classe di idoneità geologica IIA – art. 43 “PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA E IDONEITA’ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA”. Le aree ricadenti nella classe 2 sono *“Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di modesta pericolosità geomorfologia possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione di accorgimenti tecnici espliciti a livello di norme di attuazione ispirate al D.M 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante”.*

L’area, dal punto di vista geomorfologico, è una zona caratterizzata *“da morfologia poco acclive e da condizioni di stabilità complessivamente buone, non soggette a fenomeni di dinamica idrica”.*

### *2.3.2 Coerenza con gli strumenti di pianificazione*

Dalle considerazioni analitiche espresse deriva la piena coerenza delle opere previste nella progettazione in esame con i vari strumenti di pianificazione costituenti il quadro programmatico entro cui è destinato a svolgersi il presente intervento.

Attesa la tipologia dell’intervento stesso, il principale riferimento programmatico è costituito dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Piemonte che ha definito l’insieme degli interventi per mezzo dei quali conseguire gli obiettivi generali del D. Lgs 152/99: la piena coerenza del progetto nei confronti di questo strumento resta dimostrata dalle considerazioni precedentemente espresse al paragrafo 2.2.3, al quale integralmente si rimanda.

Dalla piena coerenza con il PTA deriva, per proprietà transitiva, la coerenza con il PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, sia per la parte attinente il bilancio idrologico delle risorse di prevista utilizzazione (coerenza che dovrà essere specificatamente sancita e ribadita nel corso dell’iter di rilascio delle concessioni di utilizzo come ricordato nel seguente paragrafo) sia per la parte specificatamente rivolta alla mitigazione del rischio di piena negli ambiti critici della media e bassa valle del Sessera.

Per quanto attiene gli strumenti pianificatori a specifico orientamento urbanistico (PTR, PPR, PTCP), si rileva in via preliminare che, ad eccezione delle opere di sbarramento e a questo direttamente connesse, la massima parte delle residue lavorazioni interessa infrastrutture lineari di

trasporto idrico prevalentemente interrato che comunque non *fissano* in alcun modo il territorio (nel senso che non alterano la naturale vocazione e non contrastano con le direttive sancite dalle norme dei vari strumenti pianificatori in quanto specificatamente dedicate all'integrazione e al soccorso della pratica irrigua in aree già attrezzate a tali pratiche colturali); non costituendo quindi le opere in esame presupposto alcuno per l'incremento di comparti irrigui o per modifiche degli attuali assetti si può concludere che questo aspetto progettuale *non confligge* con gli strumenti pianificatori ricordati (che peraltro non contengono specifiche direttive applicabili al caso in essere).

Per quanto attiene le opere di maggiore emergenza una indiretta coerenza con il complesso degli strumenti di pianificazione e/o vincolistici può dedursi dall'esito positivo delle valutazioni di incidenza condotte in merito, alle quali si rimanda.

## 2.4 CONCESSIONE DELLE ACQUE

In forza del D.Lgs 31 03 1998 n.112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 03 1997 n.59*) la Regione Piemonte ha promulgato la Legge Regionale n.61 del 29 12 2009 (B.U. 03 gennaio 2001, n.1) recante *disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque* e successivamente, a corredo della predetta, il Regolamento Regionale 29 luglio 2003 n.10/R recante la *disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica* (B:U: 31 07 2003, n.31).

Tale regolamento è stato successivamente oggetto di modifiche ed integrazioni di cui agli strumenti normativi 15/R-2004, 6/R-2005, 21/R-2009 e 12R/2010.

Sulla base del quadro normativo come sopra delineato, il presente progetto configura un uso promiscuo, ed anche plurimo, delle risorse pubbliche derivate (potabile, agricolo, energetico), per cui dovrà essere rivolta domanda di concessione ai sensi dell'art.7 del RR 10/R-2003 con le modalità di cui all'art.8 – Allegato A - del predetto regolamento, all'Ufficio Istruttore presso la Provincia di Biella, nella qualità di autorità concedente, territorialmente competente.

Le domande di derivazione sono istruite (art. 6 legge 08 07 1986 n.349) solo a seguito della positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte dei competenti Ministri, ovvero a seguito di presentazione del provvedimento di esclusione delle opere dalla procedura di valutazione ambientale.

Un primo sostanziale passo dell'iter procedimentale prevede la trasmissione della domanda alla Autorità di Bacino del Fiume Po (e, ove necessario, all'autorità idraulica competente) per l'acquisizione dei preliminari pareri in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni dei Piani di tutela delle acque (in termini di bilancio idrico o idrologico) e a quella idraulica delle opere da realizzare.

Acquisiti con esito positivo i prefati pareri, viene dato avvio formale all'istruttoria con apposita Ordinanza sul B:U: della Regione richiedendo a vari Soggetti Istituzionali il parere di competenza (Regione Piemonte trattandosi di grande derivazione, ARPA, Comiliter, ASL, Registro italiano Dighe, Comuni interessati dalle opere etc.) ed indetta la *visita locale di istruttoria* che assume anche valore di *conferenza dei servizi* ai sensi dell'art. 14 della legge 07 08 1990 n.241 (art14 RR 10/R-2003).

La fase istruttoria si sviluppa con la redazione da parte dell'Ufficio della relazione finale, successivamente con la redazione (a meno di diniego della concessione) il disciplinare di

concessione e si conclude con un atto espresso e motivato di accoglimento (o diniego) entro il termine massimo di diciotto mesi dalla presentazione della domanda.

La durata della concessione è determinata in relazione all'uso prevalente delle risorse (15 anni per produzione di beni o servizi, 40 anni per uso agricolo, 30 anni negli altri casi).

Nella prima parte della presente relazione di impatto è già stato ricordato come il decreto originale di concessione di derivazione d'acqua per l'esistente impianto delle Mischie risale al 1936 (n.1951 del 30 03 1936), successivamente modificato dal disciplinare di concessione n. 2275 del 20 10 1962 e rinnovato con Determinazione Dirigenziale n. 1750 del 17 07 1998 della Provincia di Biella che approvava il nuovo disciplinare di concessione n.445 del 22 01 1998.

Infine con Determinazione Dirigenziale n.4915 del 22 12 2005 la Provincia di Biella ha definitivamente assentito variante sostanziale alla concessione accordata con la predetta D.D. approvando il disciplinare aggiuntivo di concessione n. 1594 del 10 10 2005.

Secondo tali disposti la concessione è accordata per un periodo trentennale a decorrere dal 22 12 2005 per potenze nominali di 4150,7 kW da realizzare con salto nominale di 288.6 m e portata massima derivabile non superiore a 4 m<sup>3</sup>/s e media di 1.467 m<sup>3</sup>/s quindi con volume annuo massimo derivabile di oltre 46.000.000 m<sup>3</sup> a fronte dei circa 74.000.000 m<sup>3</sup> di afflussi utili stimati).

## **ALLEGATI**

- **Planimetria tematica delle opere previste in scala 1:25.000 con sintesi dei vincoli idrogeologici e paesaggistici interferiti.**